

Coordinamento Associazioni Culturali Venete
PERCHE' SOSTENERE LA LEGGE SUL RICONOSCIMENTO
DELLA LINGUA VENETA

Spunti, riflessioni e riferimenti per comprendere l'utilità ed i vantaggi del riconoscimento legale, della tutela e del sostegno alla lingua veneta.

LA LINGUA VENETA HA ORIGINI MOLTO ANTICHE

Sono pochi ma distribuiti su un territorio molto vasto i reperti archeologici che riportano iscrizioni in Venetico, lingua, a detta del Pellegrini (professore di linguistica dell'Università di Padova) cugina del latino, di epoca dal 650 a.c. al 100 a.c. .

Iscrizioni in Venetico si trovano oltre che a Este e Padova, capitali dei Veneti antichi anche a Vicenza, Treviso, Montebelluna, Oderzo, in Cadore, Malo, Verona, nel Carso, in Slovenia, passo di Monte Croce Carnico, sul Monte Pore e in altri luoghi del triveneto. Nel trentino fino a Bolzano si trovano iscrizioni molto simili al venetico e, a detta degli studiosi, di origine "Retica"

Famose sono le tavolette in bronzo di Este che dimostrano l'esistenza di una scuola di scrittura almeno 2.600 anni fa.



"ME GO DONASTO ... REJTIAI"

Su numerosi reperti di epoca "paleoveneta", ca 2.600 anni fa, compaiono iscrizioni simili alla frase riportata sopra il cui significato è:

in italiano: "IO HO DONATO .. ALLA DEA REJTIAI" -

in Veneto: "MI GO DONA' A LA DEA REJTIAI"

oppure "MI GO DONASTO A LA DEA REJTIAI" (forma poco usata oggi)

A destra una lamina proveniente da Lagole nei pressi di Pieve di Cadore (BL), luogo famoso nell'antichità per le sue acque dal forte potere cicatrizzante. Tradotta in caratteri latini si legge:

ionkos donasto S'ainat(ei) Trumusiat(tei) per volterkon vontar

Tradotta "Ionkos ha donato al (Dio) guaritore Trumusiat per ..."

Da notare che **Trumusiat** o **Trumusiatei** è un dio a tre facce. In veneto la parola "muso" si usa abitualmente anche per faccia (pur essendo oggi considerato dispregiativo). Dunque un Dio a tre "muse" ovvero a tre "facce".



LA PIETRA DI ISOLA VICENTINA

E' a detta degli studiosi la prima testimonianza scritta nella storia in cui compare la parola "Veneto".


Il cippo che al riporta è stato scoperto una quindicina di anni orsono a Isola Vicentina ed ora è conservato nel museo di storia di Vicenza, senza nessuna particolare valorizzazione (che meriterebbe).

L'iscrizione evidenziata in rosso, nella rappresentazione grafica a destra, è una parola che trascritta in caratteri latini diventa: "VENETKENS", secondo gli studiosi significa "Gente Veneta" o "Popolo Veneto".



LA PRIMA TESTIMONIANZA DI LINGUA VENETA NELLA STORIA

E' la prima testimonianza in assoluto di "volgare italiano", secondo i linguisti italiani. Si tratta di un indovinello scritto probabilmente da un garzone di un notaio sul bordo di un documento notarile e scoperto nella Biblioteca Capitolare di Verona ed è datato ca. 780-790 d.c..



**Se pareba boves
Alba pratalia araba
Albo versorio teneba
Negro semen**

In realtà, leggendolo bene, si può considerare più "lingua veneta arcaica" che "volgare italiano", tenuto conto della sostituibilità delle lettere B e V e delle lettere L e R. Inoltre secondo gli studiosi il termine "Versor", che significa "aratro" è attestato esclusivamente nella zona del triveneto, o delle tre Venezie.

**I se pareciava (i scrivani) i bò (le pergamene)
albe pratarie i arava (con la penna)
e albo versòr (la penna d'oca) i tegneva
e negra semensa (l'inchiostro) i**

PRIME ISCRIZIONI DI VENETO ARCAICO

Sono numerosi i testi del 1200 1300 in antico veneto ancora esistenti. Questo a testimoniare che la lingua veneta non discende dall'italiano come spesso a scuola ci è stato fatto credere, piuttosto il contrario. Essendo lingua erudita, lingua usata da una potenza commerciale, divenuta impero con il 1300, alla lingua Veneta nella variante Veneziana, è quella che più ha influenzato l'italiano dopo il toscano.

Era lingua usata normalmente nei consessi politici e nei tribunali. Lingua di scambi commerciali, come l'inglese oggi.

L'unico ambasciatore che vantava il diritto di esprimersi nella propria lingua alla corte del re di Francia, era quello veneziano, che era autorizzato a parlare in Veneziano al re. Gli altri dovevano conoscere il francese. (di questo però non ho ancora un riferimento scritto)

Molte testimonianze della vitalità della lingua veneta in passato, provengono dai numerosi scrittori: Ruzzante, Zorzi Baffo, Ugucione da Lodi, Beolco, Boaretti, Giacomo da Verona, Giacomo Casanova, ecc.

COGNOMI VENETI: UN INNO AL LAVORO

I cognomi veneti per la maggior parte identificano un mestiere o un attrezzo da lavoro e ciò è forse una peculiarità che evidenzia il fortissimo ed ancestrale attaccamento al lavoro. Alcuni esempi:

Marangon, Marangoni (falegname);
Ferraro, Favaro, Favaretto (fabbro);
Boaro, Boaretti, Boaretto, Boarin, Boerio, Boato,
Vaccaro, Vaccaretti (bovaro)
Boldo
Businaro, Businari (idraulico)
Tessaro, Tessari, Tesserin (tessitore);
Galan (tartaruga - guscio),
Caligaris, Calegari (fabbricatore di sedie);
Avogadro (avvocato);
Merigo, Sinico (sindaco)
Preato, Masiero, Prepara (lavoratore della pietra)
Sartori, Sartore (Sarto);
Scarpato Scarpari, zavattin (ciabattino)
Zattera, Zatterin,
Cattelan
cappelletti (polizia militare)
Caregher, calegario,

Saltarin (Saltari - guardie boschive)
Cappellaio, Cappellari
Colombari, Colombara
Carretta
Semenzato, Sementato
Stradiotto,
Ronco, Roncolato, Roncoletta (boscaiolo),
Vettorazzi, ??
Corer, Corame, (coramaio)
Stropparo, stroppari
Frizzo Frizzaro, Frezzato (fabbricatore di frecce)
Piva, Pivato (suonatore di piva)
Posenato
Muraro, Murar, Muraretto,
Munaro, Munari, Munarin, Munaron, Munaretto,
Munaretti, Munarato
Carraio, Carrari, Carraretto, Carretta

RICONOSCIMENTI INTERNAZIONALI

ISO 639-3

L'ISO, International Standard Organization, con lo standard ISO 639-3 ha riconosciuto e catalogato la lingua Veneta.

LISO639-3 è la 3.a serie della famiglia degli standard ISO 639 per la codifica e la rappresentazione dei nomi delle lingue. L'ISO 639-3 (che è attualmente ancora in fase di elaborazione) tenta di fornire una completa enumerazione di tutte le lingue conosciute, comprese quelle vive, estinte, antiche, o artificiali, sia principali che minoritarie, sia scritte che orali solamente.

A fianco la scheda ISO 639-3 della lingua Veneta.


Il riferimento al sito internet:

<http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=vec>

Identifier:	VEC
Name:	Venetian
Status:	Active
Code set:	639-3
Scope:	Individual
Type:	Living
Denotation:	See corresponding entry in Ethnologue .

ETNOLANGUAGE

Ethnologue è una autentica enciclopedia di riferimento che cataloga tutte le lingue viventi e conosciute nel mondo.



Ethnologue nasce come un progetto di ricerca ed è attivo da più di cinquanta anni. Ad esso hanno offerto il proprio contributo migliaia di linguisti e di altri ricercatori sparsi per il mondo.

E' considerato l'elenco più completo delle informazioni del relativo genere. Ogni nuova edizione viene pubblicata ogni quattro anni ca.

A fianco la scheda di catalogazione di Ethnologue reperibile nel sito:

Venetian - ISO/DIS 639-3: [vec](#) A language of [Italy](#)

<i>Population</i>	2,180,387 in Italy (2000 WCD).
<i>Region</i>	Northern Italy, city of Venice, area of the Tre Venezie; Venezia Eugànea westward to Verona, southward to the Po, and eastward to the border of the Friuli; Venezia Tridentina, in the Adige valley and neighboring mountain regions to the north of Trent; and Venezia Giulia, east of the Friuli, and including Trieste. Bisiacco is spoken in Gorizia Province. Also spoken in Croatia, Slovenia.
<i>Alternate names</i>	Veneto, Venet
<i>Dialects</i>	Istrian, Triestino, Venetian Proper, Bisiacco. Distinct from Standard Italian.
<i>Classification</i>	Indo-European , Italic , Romance , Italo-Western , Western , Gallo-Iberian , Gallo-Romance , Gallo-Italian
<i>Language use</i>	Vigorous. Speakers also use Italian.
<i>Language devel.</i>	Bible portions: 1859.
	Also spoken in: Croatia
<i>Language name</i>	Venetian
<i>Population</i>	100,000 in Croatia and Slovenia (1994 Tapani Salminen). See also Italian in Croatia.
<i>Region</i>	Istrian Peninsula and Dalmatia.
<i>Dialects</i>	Istrian, Tretine, Venetian Proper.
<i>Language use</i>	Vigorous.

http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=vec

UNESCO RED BOOK ON ENDANGERED LANGUAGES

Questo sito offre un elenco delle lingue del mondo dividendole per continente e per le categorie (lingue estinte, quasi estinte, lingue in alto pericolo di estinzione, lingue in pericolo di estinzione, lingue che

potenzialmente potrebbero essere in pericolo di estinzione, lingue che non corrono nessun rischio di sparizione) .

Questa divisione si basa sul numero e età dei parlanti della lingua. In questo modo si possono consultare i paesi dove si parlano determinate lingue, il numero di parlanti e il rischio, nel caso delle lingue minoritarie, di sparizione del patrimonio linguistico.

Il Veneto o Venetian è una delle lingue elencate nell'elenco come non in pericolo di estinzione.

Purtroppo per i dialetti del Veneto "Istriano" e "Dalmata" è riservata un'apposita scheda invece il Veneto è solo citato ma manca la scheda.

http://www.helsinki.fi/~tasalmin/europe_index.html

ISTITUZIONI O ORGANIZZAZIONI EUROPEE CHE SI OCCUPANO DI MINORANZE LINGUISTICHE

The European Centre for Modern Languages - ECML www.ecml.a

Nasce come un centro in cui le persone coinvolte nella politica dell'istruzione degli Stati membri possono riunirsi con esperti in metodologia dell'insegnamento e con esperti in discipline linguistiche. L'Italia non è uno degli Stati membri del Comitato di paesi della UE che ha dato origine al ECM. Sono obiettivi del centro:

1. Offrire uno spazio d'incontro ai responsabili della politica linguistica, agli esperti in didattica, a formatori, autori di libri di testo e tutti coloro che hanno a che fare con la politica linguistica orientata all'integrazione europea affinché possano contraccambiare l'informazione sullo stato della situazione.
2. Promuovere un tipo d'insegnamento linguistico che tenga conto della diversità linguistica in una Europa multilingue, multiculturale, democratica, tollerante e aperta a tutti.
3. Il centro concentra la sua attività in questioni relative a:
 - L'apprendimento autonomo e la formazione nell'area delle lingue moderne
 - L'implementazione delle ICT, dell'apprendimento autonomo e della lifelong education.
 - L'interculturalità, la mediazione e l'autenticità.

L'ECM ogni anno celebra la giornata delle lingue: ovvero la diversità delle lingue, il plurilinguismo e la formazione continua delle altre lingue.

Nel 2005 l'ECML riconosce e pubblica anche l'Evento Festa dei Veneti 2005, vedi il link:

<http://www.ecml.at/edl/details.asp?e=1894>

Inoltre riconosce e pubblica una scheda sul corteo per il riconoscimento della lingua veneta:

<http://www.ecml.at/edl/details.asp?e=2302>

European Centre on Minority Issues (ECMI)

<http://www.ecmi.de>

L'ECMI è un istituto di ricerca interdisciplinare nato nel 1996 dalla collaborazione tra i governi di Danimarca, Germania e Schleswig-Holstein che promuove la ricerca interdisciplinare sulle relazioni maggioranza-minoranza in una prospettiva europea e che contribuisce al miglioramento delle relazioni interetniche in quelle parti dell'Europa dell'ovest e dell'est dove prevalgono le tensioni e i conflitti etnopolitici. L'istituto fornisce informazioni, documentazione e servizi di consulenza sui rapporti tra minoranze e gruppi maggioritari in Europa, in effetto l'istituto a importanti progetti di pubblicazioni e d'informazioni via Internet. Inoltre, Per quanto riguarda il tema delle lingue minoritarie il sito offre informazione sull'iniziativa e progetti che si portano avanti in diversi paesi.

I principali obiettivi dell'istituzione sono:

1. Contribuire a rinforzare la legislazione in materia di diversità etnica e diritti umani.
2. Migliore le capacità della società civile e dei governi per lavorare insieme in modo costruttivo e sostenibile.
3. Mantenere rapporti attivi con altre istituzioni coinvolte nella risoluzione di conflitti e le relazioni interetniche.

Federal Union of European Nationalities - FUEN

<http://www.fuen.org>

Il FUEN è una NGO delle minoranze nazionali europee che ha stato di partecipante nel Consiglio d'Europa e stato consultivo nelle Nazioni Unite di modo che promuove iniziative della ONU, della OCSE, del Consiglio d'Europa e della UE per preservare i diritti umani e la libertà assicurando la sussistenza, le peculiarità e l'autogoverno di diversi gruppi etnici tramite azioni pacifiche.

Tra gli obiettivi primari dell'Associazione si trovano:

1. Fornire informazione sulle minoranze in Europa.
2. Preservare l'identità, la lingua, la cultura e la storia delle minoranze etniche in Europa.
3. Lavorare per la convivenza pacifica tra maggioranze e minoranze negli stati e nelle regioni.
4. Appoggiare attività nazionali mirate alla riconciliazione degli interessi e della politiche democratiche per minoranze.

5. Attivarsi presso la UE, il Parlamento Europeo e i governi nazionali in promuovendo politiche di supporto degli interessi delle minoranze e dei gruppi etnici per preservare la loro identità originale e la loro cultura tradizionale.

Questa è una NGO a cui un Comitato, una associazione, un partito o la Regione Veneto, dovrebbe aderire per portare alla attenzione internazionale l'esistenza e la tutela della lingua Veneta.

Consortium of Minority Resources (COMIR)

<http://lqi.osi.hu/comir>

Il COMIR è una associazione tra organizzazioni governative e non per lo sviluppo di risorse informative on line a supporto della tutela dei diritti delle minoranze in Europa. Tra gli obiettivi primari dell'associazione si possono trovare:

1. Facilitare lo scambio d'informazione e conoscenze in questioni relative alle minoranze tra i responsabili del disegno e implementazione delle politiche in questa materia.
2. Promuovere un flusso continuo d'informazione e dialogo nell'ambito delle relazioni etniche, della politica multiculturale e dei diritti delle minoranze.
3. Creare un punto di riferimento sull'informazione e le attività in Europa nella OCSE appoggiando un governo democratico di società multietniche e multinazionali.

E' rivolto principalmente ai casi di conflitti o tensioni interne. Però non sarebbe male tenere d'occhio questa organizzazione e chiedere di aderire se si riesce a mettere assieme un dossier in cui si raccolgono le discriminazioni attuate dall'Italia e dai suoi organi contro l'identità Veneta.

Foundation for Endangered Languages

<http://www.ogmios.org/home.htm>

Questa fondazione ha l'obiettivo di diffondere la consapevolezza riguardo alle lingue in pericolo di estinzione nel mondo sia all'interno delle comunità dove le si parla come anche fuori da esse. Promuove quindi l'uso di queste lingue in tutti i contesti: nell'ambito educativo, nei mezzi di comunicazione di massa, nella vita sociale, culturale e economica in generale. Usa internet come mezzo d'informazione per promuovere le sue iniziative.

E' una piccola fondazione che organizza congressi annuali e redige numerosi rapporti. Dovrebbe comunque essere tenuta d'occhio almeno per documentare lo stato di rispetto dei diritti linguistici in Veneto

European Bureau for Lesser Used Languages (EBLUL) <http://www.eblul.org>

L'"European Bureau for Lesser Used Languages" (EBLUL) è un'organizzazione non governativa democratica che promuove le lingue e la diversità linguistica. È basato su una rete di "Comitati degli stati membri" in tutti i 15 vecchi Stati membri della UE e dei nuovi Stati che hanno aderito all'UE nel maggio 2004.

Attualmente nella UE ci sono circa 46 milione parlanti una delle lingue europee meno usate, regionali, minoranze linguistiche.

EBLUL, con il mandato dei Comitati eletti democraticamente dagli stati membri rappresenta gli interessi di queste Comunità linguistiche a livello regionale, statale ed europeo.

Purtroppo l'Italia riconosce svariate parlate minoritarie ma non vuole riconoscere il Veneto come lingua minoritaria. Dunque è assente il Veneto tra le lingue censite dall'EBLUB

La Regione Veneto dovrebbe, come fa Bolzano (vedi allegato) aderire all'EBLUB e nominare un proprio Comitato che possa seguire le attività e perorare la causa del riconoscimento a livello europeo.

COSA HANNO FATTO LE ALTRE REGIONI

All. 1) La Regione **Liguria**, addirittura nel 1990, ha promulgato una propria legge regionale, la n. 32 del 02.05.1990, con la quale ha inteso tutelare e valorizzare i “**dialetti**” e le **tradizioni popolari** della Regione, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 Mln Lire (ca. 25.000 euro), successivamente rifinanziata (vedi voce bilancio "Interventi per il patrimonio linguistico ligure")
(forse non è opportuno allegare questa ai consiglieri perché parla di dialetti e non di lingue. Non vorrei che qualche pirla pretendesse di chiamarlo dialetto)

All. 2 La Regione **Campania** non ha ancora emanato disposizioni dirette per la tutela della lingua napoletana, tuttavia con la Legge Regionale n. 6 del 24.02.1990 ha istituito **l'Istituto Linguistico Campano** che ha l'onere di tutelare e valorizzare operativamente la lingua Napoletana, con uno stanziamento iniziale di ca. **75.000 Euro**.

All. 3) Il **Piemonte** con la legge regionale n. 26 del 10.04.1990, integrata dalla legge n. 37 del 17.06.1997, ha approvato una propria legge per la "**Tutela, Valorizzazione e Promozione della Conoscenza dell'Originale Patrimonio Linguistico del Piemonte**"

All. 4) L'ultima regione a legiferare in merito è Il **Lazio** che con legge regionale n. 12 del 21.02.2205 ha emanato una propria legge per la "Tutela e la valorizzazione dei dialetti di Roma e del Lazio" in cui, tra l'altro viene creato un "Istituto per la Tutela e la valorizzazione dei dialetti del Lazio".

All. 5) La Regione **Friuli Venezia Giulia** già nel 1996, allo scopo di “sviluppare la propria autonomia speciale” regionale, ha approvato una propria legge molto articolata e circostanziata che anticipa la L. 482/1999, specificando iniziative e le attività volte alla valorizzazione della lingua Friulana. A tale scopo stanziò un finanziamento di ca. **650.000 Euro** all'anno per tre anni.

All. 6) La Regione **Sardegna** con la legge regionale n. 26 del 15.10.1997 ha riconosciuto e tutelato la lingua Sarda stanziando ca. **3.200.000 Euro** all'anno ed autorizzando addirittura l'impiego della lingua sarda nelle comunicazioni alla ed all'interno della pubblica amministrazione.

All. 7) Con la legge n. 482 del 15.12.1999 lo **stato italiano** si è impegnato, a tutelare la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo, ma ha trascurato tutte le altre lingue regionali (p. es. Veneto, Piemontese, Siciliano, Napoletano, Romano ecc.)

All. 8) Proposta di risoluzione del parlamento europeo contenente raccomandazioni alla Commissione sulle lingue europee regionali e meno diffuse - le lingue delle minoranze dell'UE.

All. 9) Deliberazione della Regione Trentino Alto Adige di adesione alla conferenza dell'EBLUL, un'organizzazione non governativa che promuove le lingue e la diversità linguistica.

REGIONE LIGURIA

L.R. n. 32 del 02.05.1990

Norme per lo studio la tutela la valorizzazione e l'uso sociale di alcune categorie di beni culturali e in particolare dei dialetti e delle tradizioni popolari della Liguria

Art. 1 Finalità

1. La Regione promuove, coordina e favorisce la tutela, la conservazione, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali, linguistici, etnomusicali e delle tradizioni popolari presenti nel territorio regionale.

Art. 2 Categorie di beni tutelati

1. Le principali categorie di beni culturali oggetto della tutela e della disciplina di cui alla presente legge sono le seguenti:

a. patrimoni linguistici autonomamente riconosciuti in porzioni del territorio regionale in quanto legati alle tradizioni storico-sociali del territorio stesso sia nella loro espressione orale che nelle forme letterarie in essi espresse;

b. rime popolari filastrocche fiabe proverbi e ritornelli ricordi e memorie riguardanti anche l'alimentazione e la medicina popolare; il tutto espresso in lingua o in dialetto in forma orale o scritta ma inedita;

c. canti e musiche strumentali tramandati in forma orale e danze popolari di tradizione documentabile;

d. feste riti e credenze giochi e passatempi popolari.

Art. 3 Comitato scientifico

1. È istituito un Comitato scientifico composto da tre membri eletti dal Consiglio regionale scelti fra personalità di indiscussa competenza e professionalità nei campi della ricerca etnologica e linguistica locale e della produzione e promozione culturale di attività dialettali e da tre esperti designati dal Rettore dell'Università degli Studi di Genova fra gli studiosi già operanti anche al di fuori dell'ambito universitario rispettivamente nei campi linguistico, letterario, etnoantropologico ed etnomusicologico. Alle sedute partecipano

un dirigente del Servizio Beni e strutture culturali e il dirigente addetto al Centro regionale di documentazione.

2. Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. Ai suoi membri spettano i compensi stabiliti dalla legge regionale 5 marzo 1984 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Comitato nella prima seduta provvede alla nomina del Presidente.

Art. 4 Compiti del Comitato

1. Al Comitato scientifico di cui all'articolo 3 sono attribuiti i seguenti compiti:

a. formulare alla Giunta regionale proposte per l'inserimento nei programmi in materia culturale di specifici interventi relativi ai beni di cui alla presente legge e in particolare per le attività del Centro di cui all'articolo 5;

b. proporre alla Giunta regionale progetti specifici di valorizzazione del patrimonio etnico-linguistico regionale;

c. elaborare relazioni sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti regionali.

Art. 5 Centro regionale di documentazione

1. Per gli scopi di cui alla presente legge la Regione istituisce nell'ambito delle proprie strutture un Centro regionale di documentazione ricerca e valorizzazione del patrimonio linguistico etnomusicale e delle tradizioni popolari liguri.

2. Il livello della struttura di cui al primo comma e la sua dotazione organica saranno specificati nelle norme regionali in materia di organizzazione degli uffici.

3. La prima dotazione del Centro è costituita dalla documentazione in materia già raccolta o comunque acquisita dalla Regione con le relative attrezzature.

Art. 6

Compiti del Centro

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge il Centro di documentazione di cui all'art. 5 opera nei modi previsti dai Titoli I e II della legge regionale 22 aprile 1980 n. 21 ed in particolare oltre a quanto stabilito dalla citata legge regionale in materia di inventariazione e catalogazione:
 - a. stabilisce rapporti di collaborazione e scambio con i competenti uffici dello Stato e degli Enti locali l'Università gli Istituti di ricerca Associazioni e singoli studiosi;
 - b. promuove iniziative di studio e di ricerca nel settore curando la pubblicazione e la diffusione dei risultati;
 - c. cura l'acquisizione della documentazione relativa ai beni di cui all'articolo 2 in forma scritta fotografica grafica o audiovisiva sia direttamente sia attraverso la cessione da parte di terzi di materiale già esistente o in via di formazione;
 - d. provvede alla creazione di una biblioteca e nastrovideoteca specializzata nel settore;
 - e. assicura la messa a disposizione del pubblico secondo le norme fissate in apposito regolamento del materiale raccolto con l'obbligo dell'impiego per scopi non di lucro e della citazione delle fonti per quanto riguarda sia gli informatori che i raccoglitori nonché con l'obbligo dell'approvazione della Regione nel caso di utilizzo per scopi editoriali;
 - f. cura la realizzazione col materiale raccolto di libri e pubblicazioni dischi audio e videocassette ed altri mezzi di diffusione da distribuire gratuitamente a musei, biblioteche, istituti e servizi pubblici e da porre eventualmente in commercio;
 - g. promuove iniziative di diffusione, quali conferenze, tavole rotonde, proiezioni, interventi coordinati con il mondo della scuola e corsi di aggiornamento per insegnanti.

Art. 6 BIS *

Contributi per l'istituzione di premi

1. La Regione Liguria, al fine di promuovere la conoscenza e l'uso del dialetto ligure e le peculiarità linguistiche del patrimonio culturale locale, concede contributi ai Comuni e alle Comunità Montane per l'istituzione di premi diretti agli alunni delle scuole elementari che hanno realizzato, nell'ambito della propria

programmazione educativo-didattica, attività finalizzate alla conoscenza del dialetto e delle tradizioni popolari della Liguria.

2. Per i fini di cui al comma 1, l'Ente interessato, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta domanda di contributo all'Assessore regionale alla Cultura corredata del relativo bando di concorso.

3. Il bando di cui al comma 2 è preventivamente esaminato dal Centro regionale di documentazione di cui all'articolo 5 e deve prevedere:

- a. l'indicazione delle prove riservate agli alunni delle scuole elementari residenti nel territorio comunale, consistenti nella interpretazione in dialetto locale a partire dai brani conservati presso il Centro regionale di documentazione;

- b. la composizione della Commissione giudicatrice di cui al comma 4.

4. La Commissione giudicatrice delle prove è composta:

- a. dal Sindaco, o Assessore da lui delegato;
- b. da un Direttore didattico, o suo delegato;
- c. da un rappresentante della Pro Loco, ove esistente, o di Circolo culturale designato dal Consiglio comunale;
- d. da due esperti in dialetto designati dal Consiglio comunale.

Nel caso la domanda di contributo di cui al comma 2 venga presentata da una Comunità Montana, il componente di cui alla lettera a) è sostituito dal Presidente della Comunità Montana o da Assessore da lui delegato e la designazione dei componenti di cui alle lettere c) e d) spetta al Consiglio Generale di tale ente.

5. Il Centro regionale di documentazione individua le tipologie dei premi da assegnare. La Giunta regionale determina i criteri di riparto dei fondi da destinarsi, sulla base delle domande di cui al comma 2; stabilisce inoltre annualmente, sulla base delle disponibilità del capitolo 3636, la quota da destinare al finanziamento delle suddette attività.

6. La liquidazione del contributo di cui al comma 1 avviene previa comunicazione, da parte dell'Ente interessato, all'Assessore alla Cultura dell'avvenuto espletamento del concorso e del nominativo dei soggetti vincitori. La consegna del premio è effettuata ogni anno, a cura del Sindaco e del Presidente

della Comunità Montana territorialmente competente, o loro delegati.

Art. 7

Contributi di cui alla legge regionale 17 marzo 1983 n. 7

1. Le richieste di contributo presentate ai sensi della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 inerenti la materia di cui alla presente legge relativamente a:

a. corsi seminari di studio dibattiti e conferenze;

b. elaborazione e stampa di pubblicazioni;

c. istituzione e assegnazione di borse di studio e premi per opere di ricerca sul patrimonio culturale linguistico etnomusicale e sulle tradizioni popolari della Liguria;

d. incentivazione delle rappresentazioni teatrali delle pubblicazioni delle attività folkloristiche collegate al patrimonio culturale e linguistico etnomusicale ed alle tradizioni con gli stessi connesse;

e. dotazione delle biblioteche di enti pubblici e di privati con opere relative al patrimonio di cui alle lettere precedenti;

sono sottoposte al preventivo parere del Comitato scientifico di cui all'articolo 3.

Art. 8

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge concernente il funzionamento del Centro di cui all'art. 5 e delle connesse attività scientifiche e divulgative si provvede mediante le seguenti variazioni da apportare allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990:

a. riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9250 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine»;

b. istituzione del capitolo 3636 «Spese per il funzionamento del Centro regionale di documentazione del patrimonio linguistico ligure» con uno stanziamento di lire 50.000.000. (vedi **)

1.bis* Agli oneri finanziari derivanti dalla concessione del contributo di cui all'art. 6 bis si provvede con le relative leggi di bilancio a partire dall'anno 1999.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 2 maggio 1990.

* integrazioni di cui alla L.R. 37/1998

** con L.R. 30 aprile 1999 n. 14 il cap. 3636 ha assunto la seguente denominazione "Interventi per il patrimonio linguistico ligure"

REGIONE CAMPANIA

L.R. n. 6 del 24 febbraio 1990

Istituzione dell'Istituto Linguistico Campano

Bollettino Ufficiale n. 11 del 5 marzo 1990

Art. 1

Dichiarazione programmatica

La Regione Campania tutela e valorizza il patrimonio linguistico locale, in quanto espressione d'identità e di autonomia storico - culturale della Comunità, non contraddittorio, ma integrante il più ampio patrimonio linguistico nazionale.

Art. 2

Costituzione dell'Istituto

E' istituito l'Istituto Linguistico Campano (ILC) avente personalità giuridica pubblica. L'attività ed il funzionamento dell'Istituto sono regolati dalla presente legge.

L'ILC ha sede nella città di Napoli e, nella fase costitutiva, presso l'Assessorato Istruzione e Cultura;

stabilisce sedi distaccate nei capoluoghi delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;

promuove altresì la costituzione di Centri di cultura linguistica in sedi coincidenti con quelle dei distretti scolastici.

Art. 3

Scopi e compiti

L'ILC persegue i seguenti scopi:

1) la protezione del patrimonio linguistico campano con l'immediato riguardo alle manifestazioni culturali in via d'estinzione mediante:

a) la raccolta di documentazioni scritte o la registrazione di testimonianze parlate di cui si teme la dispersione o la perdita;

b) l'istituzione di un servizio bibliografico aperto a tutti i cittadini.

2) La promozione del patrimonio linguistico campano mediante:

a) la segnalazione di opere e di attività culturali ed artistiche;

b) la corresponsione di premi di incoraggiamento e di riconoscimento;

c) la corresponsione di contributi ad editori o società editoriali, ad enti od associazioni

culturali e dopolavoristiche, ad enti o società radiofoniche e televisive, a compagnie teatrali o folkloristiche, ad organi collegiali scolastici;

d) la corresponsione di borse di studio:

- a studenti universitari che intendano svolgere tesi di laurea interessanti il patrimonio linguistico regionale e dimostrino, con certificazione rilasciata dal presidente della rispettiva facoltà, di aver dato inizio alla stesura della tesi stessa;

- a gruppi di studio scolastici o universitari che stabiliscano programmi di ricerca linguistica nella regione, muniti di benestare del capo dell'istituto scolastico o del personale della facoltà rispettivi;

e) l'organizzazione di conferenze regionali, provinciali o intercomunali.

Art. 4

Bilancio e mezzi per il funzionamento

L'ILC ha patrimonio e bilancio propri. Alle spese per la costituzione, il funzionamento e le attività dell'ILC si provvede con:

a) gli stanziamenti disposti dalla regione;

b) le rendite patrimoniali

c) le eventuali donazioni di Enti pubblici o privati;

d) gli eventuali proventi di servizi ed attività richiesti da terzi.

Art. 5

Organi

Organi dell'ILC sono:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Sindaci.

Art. 6

Diritto d'associazione

Hanno diritto ad essere associati dall'ILC su esplicita richiesta degli interessati:

a) gli assessori degli enti locali della regione preposti ai beni culturali e alla pubblica istruzione;

- b) i presidi di facoltà letterarie di università aventi sede nella regione;
- c) cinque rappresentanti della RAI TV;
- d) gli scrittori che abbiano pubblicato saggi, monografie, grammatiche o vocabolari di interesse linguistico campano oppure in lingua napoletana o parlate dalla regione;
- e) i giornalisti che abbiano pubblicato articoli inerenti al tema predetto;
- f) gli editori o i rappresentanti legali di società editoriali che abbiano pubblicato libri o riviste inerenti al tema predetto;
- g) i rappresentanti legali di enti o società radiofoniche o televisive operanti nella regione;
- h) gli autori di testi in prosa o in versi in lingua napoletana o parlate regionali iscritti alla SIAE;
- i) i docenti o i laureati in materie letterarie che abbiano compiuto ricerche inerenti al tema predetto;
- l) gli artisti e i registi che abbiano rappresentato opere o testi letterari in lingua napoletana o parlate regionali;
- m) i presidenti di associazioni perseguenti scopi di tutela linguistica convergenti con quelli indicati nella presente legge.

Le domande di associazioni all'ILC vanno rivolte, nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, all'Assessorato all'Istruzione e Cultura il quale, decorso detto termine, convoca in assemblea gli associati.

Insediate l'assemblea, le ulteriori domande di associazione vanno rivolte al Presidente dell'Istituto.

L'Assemblea elegge, a maggioranza semplice dei presenti, il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea che durano in carica per un biennio e possono essere confermati; possono essere rimossi in qualsiasi momento mediante mozione di sfiducia votata a maggioranza assoluta dei presenti.

Svolge la funzione di segretario dell'Assemblea un funzionario della Regione all'uopo designato dal Direttore dell'Istituto.

Art. 7

L'Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati delibera annualmente gli orientamenti e il programma di interventi dell'ILC; concorre alla formazione del Consiglio di Amministrazione in base

all'articolo 8; delibera il regolamento interno ai sensi dell'art. 16.

L'Assemblea è convocata dal Presidente che ne dirige il dibattito; può essere, altresì, convocata su richiesta dell'Assessore all'Istruzione e Cultura dal Presidente dell'Istituto o da almeno un decennio degli associati.

Per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 3, l'Assemblea può istituire apposite commissioni temporanee o permanenti, stabilire il numero dei relativi membri ed elegerli. In tal caso gli associati non potranno esprimere più di una preferenza e nessun candidato potrà far parte di più di una commissione.

Art. 8

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, è composto da:

- a) un membro per ciascun gruppo o forza politica regionale, designati dai medesimi gruppi o forzi politiche;
- b) cinque membri eletti nel proprio seno dall'Assemblea degli associati, i quali all'uopo potranno esprimere ciascuno non più di due voti di preferenza.

Il Consiglio dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati. Qualora, durante il quinquennio, si rendano vacanti uno o più posti in Consiglio, il Presidente della Giunta regionale provvede alle nuove nomine nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo. Alle sedute del Consiglio partecipa con voto consultivo il Direttore dell'Istituto che assolve la funzione di segretario.

Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione dell'Istituto e provvede tra l'altro:

- a) a compilare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- b) a dare concreta attuazione agli orientamenti e ai programmi annuali dell'Assemblea, determinando indirizzi, direttive e modalità per il funzionamento dell'Istituto;
- c) ad accettare donazioni e liberalità.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce una volta al mese su convocazione del Presidente od anche, in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno un terzo dei consiglieri o del Collegio dei Sindaci. Le riunioni del Consiglio sono valide se risultano presenti

metà più uno dei consiglieri. A parità di voti prevale il voto del Presidente. I Consiglieri che si assentano per quattro volte dalle riunioni del Consiglio decadono dalla carica. Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente a maggioranza assoluta dei componenti. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica per un biennio, possono essere confermati e possono essere rimossi in qualsiasi momento mediante mozioni di sfiducia votata a maggioranza assoluta dei componenti. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di impedimento o assenza del Presidente. Il Presidente può delegare il Vice Presidente o uno o più consiglieri a determinate materie. Il Presidente ha rappresentanza legale dell'Istituto, presiede il Consiglio e dà esecuzione alle deliberazioni approvate.

Art. 9 Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del presidente della Giunta regionale su deliberazione della Giunta medesima. I tre membri effettivi devono essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. I Sindaci durano in carica un quinquennio.

Il Collegio dei Sindaci deve:

- a) esaminare i bilanci;
- b) predisporre le relative relazioni;
- c) controllare la gestione finanziaria dell'Istituto.

Art. 10 Direzione

Alla Direzione dell'ILC è preposto un Direttore nominato dal Presidente della Giunta regionale su deliberazione della Giunta medesima, e scelto tra il personale della Regione in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento di funzioni di coordinatore dei servizi della Regione. Il Direttore sovrintende al personale ed agli uffici, cura gli adempimenti votati dal Consiglio di Amministrazione o previsti dal regolamento, sotto la vigilanza del Presidente.

Art. 11 Indennità e gettoni di presenza

Al Presidente e al Vice Presidente è dovuta un'indennità annua di carica rispettivamente di

lire 4.000.000 al primo e di lire 2.000.000 al secondo. Ai Consiglieri ed ai Sindaci è dovuto un gettone di presenza di lire 75.000 per ogni giorno di seduta.

Art. 12 Bilancio e conto consuntivo

L'esercizio finanziario dell'ILC ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Il bilancio preventivo e la relativa relazione devono essere approvati entro il 31 ottobre. Il conto consuntivo e la relativa relazione devono essere approvati entro il 30 aprile. Entro 15 giorni dalla loro approvazione, i bilanci devono essere trasmessi al Consiglio regionale che li approva con legge.

Art. 13 Deliberazioni e controlli

Il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 69 dello Statuto, esercita poteri d'indirizzo e di controllo ed approva le deliberazioni dell'ILC concernenti:

- a) il regolamento interno;
- b) il programma annuale;
- c) l'alienazione, l'acquisto, la locazione e conduzione di beni immobili e mobili la cui spesa eccede quindici milioni di lire.

Il Consiglio di Amministrazione dell'ILC deve, entro 15 giorni, trasmettere al Consiglio regionale le deliberazioni di cui al comma precedente, deve, altresì, trasmettere, nello stesso termine, all'Assessorato Istruzione e Cultura tutte le altre deliberazioni.

Art. 14 Casi d'irregolarità amministrative e di violazione della presente legge

Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto, ed uno o più dei suoi componenti possono essere revocati, per gravi irregolarità amministrative o per gravi violazioni della presente legge con decreto motivato del Presidente della Giunta Regionale su deliberazione conforme della medesima.

In caso di scioglimento del Consiglio, il Presidente della Giunta, su deliberazione conforme della medesima, nomina un Commissario straordinario, che dura in carica finché non sia stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e, comunque, per non più di sei mesi.

Art. 15

Ricercatori

L'ILC si avvale dell'opera di ricercatori secondo criteri stabiliti dal regolamento interno.

Art. 16 Regolamento interno

Entro tre mesi dalla data di insediamento l'Assemblea degli associati provvederà, su proposta del Consiglio di Amministrazione, a deliberare il regolamento interno.

Art. 17 Personale

All'esigenza del personale per il funzionamento dell'Istituto provvede la Giunta regionale distaccando personale di ruolo dell'Amministrazione regionale. Detto personale dipende funzionalmente dall'Istituto e conserva la propria posizione nel ruolo della Regione.

Art. 18 Il patrimonio iniziale

La Regione provvede alla costituzione del patrimonio iniziale dell'ILC con la concessione di un contributo di lire 150.000.000.

Art. 19 Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione dell'Istituto

In caso di estinzione dell'ILC, il patrimonio mobiliare ed immobiliare del medesimo è totalmente devoluto alla Regione.

Art. 20

Disposizioni finanziarie

All'onere di cui all'articolo 18 della presente legge, stabilito in **lire 150.000.000**, si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 1429/ quarter di nuova istituzione, dello Stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990 denominato "Spesa per la costituzione del patrimonio iniziale dell'Istituto Linguistico Campano" mediante prelievo della somma di lire 150.000.000 dello stanziamento di cui al capitolo 300, dello Stato di previsione medesimo che si riduce di pari importo.

Per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 3 della presente legge, la Regione è autorizzata a concedere, a decorrere dal 1991, un contributo annuo da determinarsi con la legge di approvazione del Bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con imputazione ad apposito capitolo da istituirsi denominato: "Contributo della Regione in favore dell'Istituto Linguistico Campano".

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

REGIONE PIEMONTE

Legge regionale 10 aprile 1990, n. 26 modificata dalla Legge Regionale n. 37 del 17.06.1997

Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte.

Art. 1.

Finalita' generali

1. La Regione Piemonte, nello spirito degli artt. 3, 6 e 9 della Costituzione, in attuazione degli artt. 4, 5 e 7 dello Statuto regionale e nell'ambito delle competenze di cui agli artt. 42 e 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, tutela e valorizza l'originale patrimonio linguistico del Piemonte e ne promuove la conoscenza.

2. La Regione considera tale impegno parte integrante dell'azione di tutela e valorizzazione della storia e della cultura regionale, e lo informa ai principi della pari dignita' e del pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione.

Art. 2.

Festa del Piemonte

1. Al fine di favorire la conoscenza della storia del Piemonte, di valorizzarne l'originale patrimonio linguistico, di illustrarne i valori di cultura, di costume, di civismo, nel loro radicamento e nella loro prospettiva, nonche' di far conoscere adeguatamente lo Statuto e i simboli della Regione, e' istituita la "Festa del Piemonte". Essa ricorre il 22 maggio nel giorno anniversario della promulgazione dello Statuto regionale, avvenuta il 22 maggio 1971.

2. La Giunta Regionale stabilisce annualmente gli interventi diretti a realizzare e ad illustrare tali finalita', in particolare fra le giovani generazioni e d'intesa con i competenti Organi dello Stato nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 3.

Conoscenza e diffusione del patrimonio linguistico regionale

1. La Regione favorisce:

- a) l'insegnamento e l'apprendimento;
- b) l'informazione giornalistica e radio-televisiva;
- c) la creazione artistica;
- d) l'edizione e la diffusione di libri e pubblicazioni;

e) l'organizzazione di specifiche sezioni nelle biblioteche pubbliche di Enti locali o di interesse locale;

f) la ricerca;

g) lo svolgimento di attivita' e incontri, finalizzati a promuovere l'uso e la conoscenza dell'originale patrimonio linguistico regionale.

1 bis. La Regione promuove, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, l'attuazione di trasmissioni culturali e di informazione anche in lingua piemontese e nelle lingue storiche del Piemonte: occitano, franco provenzale e walser.

2. I Comuni e i loro Consorzi, le Comunita' Montane, Enti, Istituti e Associazioni che promuovono programmi o singole iniziative finalizzati a tali obiettivi possono presentare domanda di contributo secondo le modalita' previste dall'art. 10.

Art. 4.

Promozione della ricerca

1. La Regione promuove, anche in collaborazione con gli Atenei del Piemonte e con qualificati Istituti e Centri culturali pubblici e privati, la ricerca scientifica sull'originale patrimonio linguistico del Piemonte e favorisce la creazione di Istituti di studi volti alla ricerca ed alla valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle singole comunita' linguistiche.

2. A tal fine la Giunta regionale delibera, anche sulla base di proposte formulate dagli enti di cui al comma 1 e sentite le Commissioni consiliari competenti, programmi annuali o pluriennali di ricerca e istituisce borse di studio e premi annuali per tesi di laurea che riguardino la storia, la cultura, il patrimonio linguistico storico del Piemonte in specie il piemontese, l'occitano, il franco provenzale ed il walser.

2 bis. La Regione Piemonte promuove l'istituzione di cattedre relative a storia, cultura e patrimonio linguistico del Piemonte presso le Università della regione.

Art. 5.

Attivita' dirette

1. La Regione Piemonte:

a) promuove, d'intesa con i competenti Provveditorati agli studi, nell'ambito dell'istituzione scolastica, corsi di formazione ed aggiornamento diretti agli insegnanti di ogni ordine e grado, al fine di provvedere ad una effettiva conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte. Tali corsi sono finanziati dalla Regione stessa;

b) promuove, d'intesa con i Provveditorati agli studi, corsi facoltativi di storia, cultura e lingue piemontese, occitana, franco provenzale e walser con particolare riguardo alle peculiarità locali di ogni provincia piemontese. Tali corsi sono finanziati dalla Regione stessa distinti per livelli scolastici e con la garanzia di almeno un'ora settimanale di insegnamento;

c) raccoglie la documentazione prodotta nel corso delle ricerche di cui all'articolo 4 o ricevuta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 10 e ne dispone il deposito presso la biblioteca del Consiglio regionale.

2. La Regione istituisce un premio annuale per opere scritte nelle lingue e nelle parlate che costituiscono l'originale patrimonio linguistico del Piemonte.

3. La Regione bandisce inoltre, d'intesa e in collaborazione con gli Organi competenti dello Stato, un concorso nelle scuole di ogni ordine e grado sull'originale patrimonio linguistico del Piemonte.

Art. 6.

Toponomastica locale

1. La Regione promuove e sostiene indagini sulla toponomastica locale con le modalità previste dall'art. 4 e contribuisce alle iniziative in tal senso promosse dai Comuni e dai loro Consorzi, secondo le modalità previste dall'art. 10.

2. Le richieste di contributo dei Comuni e dei loro Consorzi per eventuale ripristino della toponomastica tradizionale, legata alle lingue originali del Piemonte, sono sottoposte per un obbligatorio parere preventivo ad una Commissione regionale di esperti, designati dall'Assessore alla Cultura e di cui fanno parte:

a) un esperto universitario di materie linguistiche;

b) un esperto universitario di materie geografiche;

c) un esperto di storia regionale, designato dalla Deputazione Subalpina di Storia Patria;

d) un rappresentante della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte.

3. Su istanza dei Comuni interessati e previa deliberazione dei rispettivi Consigli comunali, la Regione può disporre, con appositi provvedimenti legislativi da assumersi entro 180 giorni dall'istanza, così come previsto dall'art. 133 della Costituzione, il ripristino delle denominazioni storiche dei Comuni.

4. Tali provvedimenti sono effettuati, acquisito il parere della Commissione di cui al comma 2 e tenuto conto degli esiti di referendum consultivi eventualmente attuati secondo le modalità previste dall'art. 60 dello Statuto regionale.

Art. 7.

Informazione regionale

1. La Regione si impegna a riservare sulle proprie pubblicazioni periodiche di informazione generale appositi spazi aperti alla collaborazione di Enti ed Istituti qualificati, destinati alla presentazione dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte o comunque finalizzati a promuoverne l'uso e la conoscenza.

Art. 8.

Modificazioni L.R. 29 aprile 1985, n. 49

1. Al fine di inserire la conoscenza del patrimonio linguistico regionale fra le attività previste dalla L.R. 29 aprile 1985, n. 49, e dirette a favorire la partecipazione degli alunni alle iniziative volte ad offrire alla scuola nuove e significative opportunità culturali, l'art. 8 della medesima legge è così integrato:

"d) la conoscenza dell'originale patrimonio di cultura, lingue e tradizioni del Piemonte con particolare attenzione per le sue espressioni locali".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti previsti dalla presente legge.

Art. 9.

Commissione consultiva

1. È istituita una Commissione consultiva composta da:

a) l'Assessore regionale alla Cultura o suo delegato;

b) il Sovrintendente regionale all'Istruzione o suo delegato;

c) nove esperti designati dall'Assessore regionale alla Cultura, sentiti Enti, Istituzioni e Associazioni qualificati e impegnati nella tutela e valorizzazione del patrimonio

linguistico regionale, con una rappresentanza che tenga piu' possibile conto delle diverse comunita' linguistiche e culturali.

2. Il rappresentante di cui alla lettera b) del comma 1 e' nominato previo consenso e su designazione dell'Amministrazione di appartenenza.

3. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica cinque anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio Regionale.

4. La nomina degli esperti e' subordinata al parere della Commissione Nomine ai sensi della L.R. 18 febbraio 1985, n. 10 e successive modificazioni.

5. La Commissione e' organismo consultivo dell'Assessorato alla Cultura.

Art. 10. Procedure

1. I soggetti di cui all'art. 3 che intendano avvalersi della presente legge presentano domanda entro il 15 ottobre di ogni anno all'Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte.

2. Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere corredate da:

a) programma di attivita' per cui si richiede il finanziamento;

b) preventivo di spesa;

c) eventuale relazione sulle attivita' culturali precedentemente svolte nella materia.

3. La Giunta Regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 9 e tenuto conto del parere sui criteri di assegnazione dei contributi espresso dalla Commissione consiliare competente, ne delibera l'ammontare.

4. I beneficiari del contributo sono tenuti a presentare, entro un anno dalla data della sua assegnazione, relazione documentata sull'attivita' svolta ammessa al finanziamento. In caso di mancato adempimento di tale obbligo la Giunta Regionale, dopo opportuna verifica, puo' disporre la revoca dei contributi assegnati.

Art. 11.

Abrogazione L.R. 20 giugno 1979, n. 30

1. Con l'entrata in vigore della presente legge e' abrogata la L.R. 20 giugno 1979, n. 30 successivamente modificata con L.R. 15 novembre 1982, n. 35.

Art. 12.

Norme transitorie

1. Le domande presentate ai sensi della L.R. 20 giugno 1979, n. 30, entro il termine del 15 ottobre 1989 saranno prioritariamente prese in esame al fine dell'eventuale concessione di contributi, secondo le modalita' previste dalla suddetta legge e riservando ad esse una quota pari a L. 90.000.000 dello stanziamento previsto sull'istituendo capitolo dei contributi.

2. In prima applicazione e relativamente a programmi e iniziative per l'anno 1990 il termine di presentazione delle domande di contributo ai sensi della presente legge e' stabilito nel 30° giorno dalla sua entrata in vigore.

Art. 13. Norme finanziarie

1. Sul bilancio di previsione per l'anno 1990 sono istituiti i seguenti capitoli:

a) **"Contributi per la valorizzazione e la promozione della conoscenza del patrimonio linguistico del Piemonte"** con uno stanziamento in termini di competenza e di cassa di **L. 250.000.000;**

b) **"Fondo per interventi di valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico del Piemonte promossi dalla Regione Piemonte"** con uno stanziamento in termini di competenza e di cassa di **L. 150.000.000.**

2. Alla spesa totale di L. 400.000.000 si fa fronte con una riduzione di L. 90.000.000 sul cap. n. 11870, di L. 150.000.000 sul cap. 11903 di L. 60.000.000 sul cap. 11753, e di L. 100.000.000 sul cap. 11756 del bilancio di previsione per l'anno 1990.

3. Le spese per gli anni finanziari 1991 e seguenti saranno stabilite con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

4. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Applicazione art. 12, comma 3, della L.R. 25 gennaio 1988, n. 6

1. Lo svolgimento di collaborazioni e consulenze nella materia della presente legge, cosi' come previsto in particolare dall'art. 4, non e' disciplinato dalle disposizioni previste dalla L.R. 25 gennaio 1988, n. 6.

Allegato 4)

REGIONE LAZIO

L.R. 21 Febbraio 2005, n. 12

Tutela e valorizzazione dei dialetti di Roma e del Lazio

Art. 1

Finalità

1. La Regione, al fine di salvaguardare ed incrementare il patrimonio storico e culturale del proprio territorio, tutela, valorizza e promuove i dialetti locali presenti e riconoscibili in porzioni del territorio regionale, sia nella loro espressione orale che nelle forme letterarie.

Art. 2

Tipologia delle iniziative sostenute dalla Regione

1. La Regione sostiene le iniziative finalizzate alla tutela ed alla valorizzazione dei dialetti del Lazio, intesi come parte del patrimonio

culturale della Regione, rientranti nelle seguenti tipologie:

a) attività di ricerca storica, linguistica e demo-etno-antropologica;

b) organizzazione di seminari e convegni;

c) realizzazione e/o pubblicazione di opere letterarie e teatrali;

d) costituzione e incremento di fondi bibliografici, archivi sonori e videocinematografici afferenti la documentazione

di canti, musiche strumentali e danze tradizionali;

e) tutela, valorizzazione e divulgazione degli usi linguistici dialettali afferenti le tradizioni folcloriche regionali;

f) iniziative editoriali, discografiche, audiovisive, multimediali ed espositive nonché trasmissioni radiofoniche e televisive;

g) iniziative rivolte alla popolazione scolastica.

Art. 3

Istituto per la tutela e la promozione dei dialetti del Lazio

1. La Regione, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, istituisce, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto,

l'Istituto per la tutela e la promozione dei dialetti del Lazio (ITPDL).

2. L'ITPDL è ente pubblico dipendente dalla Regione dotato di personalità giuridica, di autonomia statutaria, amministrativa, regolamentare, organizzativa, finanziaria e contabile ed esercita le proprie attività conformandosi agli indirizzi ed alle direttive della Giunta regionale.

Art. 4

Attività dell'ITPDL

1. L'ITPDL svolge tutte le attività utili al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge ed in particolare:

a) stabilisce rapporti di collaborazione e scambio con i competenti uffici dello Stato, della Regione e degli enti locali nonché con le

università, gli istituti di ricerca, le associazioni e singoli studiosi;

b) avvia l'elaborazione di un vocabolario storico e socio-linguistico dei dialetti del Lazio;

c) promuove iniziative di studio e di ricerca nel settore, atte anche ad acquisire documentazioni in forma scritta, fotografica, grafica o audiovisiva curando la pubblicazione e la diffusione dei risultati sotto forma di libri, pubblicazioni, dischi, audio e

videocassette, ed altri mezzi di diffusione;

d) provvede alla creazione di una biblioteca e nastrovideoteca specializzata nel settore;

e) assicura la fruizione pubblica del materiale raccolto, secondo le disposizioni previste in apposito regolamento;

f) promuove e realizza iniziative di diffusione delle ricerche svolte e delle documentazioni raccolte;

g) promuove e realizza interventi rivolti al mondo della scuola compresi corsi di aggiornamento per insegnanti.

Art. 5

Organi

1. Sono organi dell'ITPDL:

a) il direttore;

b) il collegio dei revisori.

Art. 6

Direttore

1. Il Presidente della Regione, acquisito il parere della competente commissione consiliare permanente e previa pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nomina il direttore dell'ITPDL scegliendolo tra i candidati in possesso di professionalità di

livello universitario con specializzazione in materie storiche, linguistiche e demo-etno-antropologiche.

2. Il rapporto di lavoro del direttore è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato i cui contenuti, ivi compresi la durata, i limiti di età, le incompatibilità ed i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dalla normativa vigente per i dirigenti delle strutture apicali dell'amministrazione regionale.

3. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'ITPDL e ne dirige le attività delle quali è responsabile nei confronti della Regione.

4. Il direttore redige annualmente una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti che trasmette all'assessorato competente in materia di cultura.

Art. 7

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri nominati dal Presidente della Regione scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e successive modifiche.

2. Il collegio dei revisori elegge al suo interno il presidente, che provvede alla convocazione ed all'organizzazione dei lavori.

3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ITPDL e riferisce ogni semestre sui risultati dell'attività di controllo alla Giunta regionale.

Art. 8

Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è composto da sette membri nominati dal Presidente della Regione scelti tra docenti universitari nelle materie di cui all'articolo 6, comma 1.

2. Il comitato scientifico resta in carica per la durata del mandato del direttore dell'ITPDL.

3. Il comitato scientifico elegge al suo interno il proprio presidente.

4. Il comitato scientifico presenta annualmente al direttore una proposta di programma contenente le iniziative e le attività per la realizzazione dei compiti istituzionali dell'ITPDL.

Art. 9

Statuto e regolamento interno

1. Il direttore, entro sessanta giorni dalla nomina, adotta lo statuto dell'ITPDL in cui sono disciplinati, in particolare, i principi di organizzazione, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi.

2. Lo statuto è approvato dalla Giunta regionale che può apportare, ove necessario, modifiche ed integrazioni.

3. Nei trenta giorni successivi all'approvazione dello statuto, il direttore adotta il regolamento interno, contenente le norme di organizzazione e di controllo interno, la dotazione organica, le procedure per la formazione degli strumenti contabili, nonché le modalità di costituzione e funzionamento del comitato scientifico.

Art. 10

Organizzazione e personale

1. L'ITPDL ha una struttura amministrativa cui è preposto un dirigente nominato dal direttore e scelto fra persone in possesso di diploma di laurea e con una provata esperienza nella direzione amministrativa di enti, aziende e strutture pubbliche o private.

2. Il regolamento di cui all'articolo 9 determina le modalità di organizzazione della struttura di cui

al comma 1.

3. Il rapporto di lavoro del dirigente di cui al comma 1 è a tempo pieno.

4. Il personale dell'ITPDL gode dello stesso stato giuridico e trattamento economico del personale regionale.

5. Per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali l'ITPDL si avvale prioritariamente di personale messo a disposizione dalla Regione Lazio.

6. L'ITPDL può, altresì, avvalersi:

a) di personale comandato dalla Regione Lazio;

b) di società o singoli professionisti mediante contratti di consulenza.

Art. 11

Finanziamento

1. Il finanziamento dell'ITPDL è assicurato mediante:

a) risorse di parte corrente ed in conto capitale determinate secondo parametri fissati dalla Giunta

regionale in relazione alle attività svolte dall'ITPDL ai sensi della presente legge;

- b) introiti derivanti dall'effettuazione di consulenze e prestazioni erogate a favore di terzi;
- c) somme stanziare nei bilanci della Regione e degli enti locali per l'esercizio di attività assegnate all'ITPDL;
- d) finanziamenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi internazionali per specifici progetti.

Art. 12

Centro regionale di documentazione, ricerca e valorizzazione del patrimonio linguistico di Roma e del Lazio

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale istituisce, nell'ambito delle proprie strutture, un centro regionale di documentazione, ricerca e valorizzazione del patrimonio linguistico di Roma e del Lazio.
2. Il centro opera in collaborazione con l'ITPDL, con il compito di introdurre nel sistema di catalogazione regionale i dati provenienti dagli studi e dalle iniziative poste in essere dall'ITPDL e da altre fonti.

Art. 13

Promozione dello studio dei dialetti nelle scuole

1. La Regione promuove e finanzia lo studio dei dialetti del Lazio nelle scuole, nelle università popolari e della terza età, nei centri anziani, in tutte le comunità di emigrati laziali in Italia o all'estero nonché nelle associazioni che abbiano tra gli scopi sociali lo studio e la promozione dei dialetti del Lazio, attraverso una costante attività propositiva e progettuale svolta direttamente o attraverso l'ITPDL.

Art. 14

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di **euro 25 mila**.
2. Il relativo onere è posto a carico dell'UPB G23 mediante l'istituzione di apposito capitolo denominato "Spese per il funzionamento dell'Istituto per la tutela e la promozione dei dialetti del Lazio".

TITOLO I
TUTELA DEL PATRIMONIO LINGUISTICO
DELLA REGIONE FRIULI

CAPO I
Principi e obiettivi fondamentali

Art. 1
(Finalita')

1. La Regione, per esercitare una politica attiva di conservazione e sviluppo della lingua e della cultura friulane quali componenti essenziali dell'identita' etnica e storica della comunita' regionale, con la presente legge detta i principi fondamentali dell'azione volta alla realizzazione di tale politica.

Art. 2

Tutela della lingua friulana

1. Il friulano e' una delle lingue della comunita' regionale. La Regione Friuli-Venezia Giulia considera la tutela della lingua e della cultura friulane una questione centrale per lo sviluppo dell'autonomia speciale.

Art. 3

Contesto europeo

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, riconoscendo che la protezione e la promozione delle varie lingue locali o minoritarie rappresentano un contributo importante alla costruzione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto per le diversita' culturali, mantiene e sviluppa le tradizioni presenti sul proprio territorio.

2. Nei limiti delle competenze statutarie, la Regione considera la protezione e la promozione delle lingue tradizionalmente parlate sul proprio territorio come un preciso obbligo verso la famiglia dei popoli europei, riservando una particolare attenzione alla lingua friulana che e' parlata quasi esclusivamente sul proprio territorio.

Art. 4

Adesione ai principi della Carta europea

1. Ferma restando la potesta' dello Stato in ordine agli accordi internazionali, la Regione, nell'esercizio della propria

competenza primaria in materia culturale, ispira la propria azione ai seguenti principi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie:

- a) le lingue regionali o minoritarie costituiscono una ricchezza culturale;
- b) l'ambito territoriale di ciascuna lingua deve essere rispettato;
- c) e' necessaria un'azione risoluta di promozione delle lingue regionali allo scopo di preservarle;
- d) bisogna facilitare e incoraggiare l'uso scritto e orale delle lingue regionali nelle diverse espressioni della vita sociale;
- e) si devono promuovere studi e ricerche sulle lingue regionali;
- f) vanno infine messi a disposizione, per quanto di competenza regionale, forme e mezzi adeguati di insegnamento e di studio delle lingue regionali in tutti gli stadi appropriati.

Art. 5

Limitazione territoriale nella applicazione della legge

1. In conformita' con i principi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), le previsioni della presente legge si applicano solo nella parte del territorio regionale in cui la lingua friulana e' tradizionalmente e significativamente parlata, anche sulla base delle attestazioni fornite in proposito dalle Amministrazioni comunali. Tale territorio e' individuato da un decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme delibera della Giunta stessa.

2. Per il tramite delle associazioni aventi sede nel territorio regionale la Regione assicura altresì l'applicazione delle previsioni della presente legge per le comunita' friulane emigrate.

Art. 7

Attività scientifiche ⁽¹⁾

1. La Regione riconosce nell'Università' degli studi di Udine, istituita ai sensi dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, allo scopo di contribuire al progresso civile, sociale ed economico del Friuli e di divenire organico strumento di sviluppo e di rinnovamento dei filoni originari della cultura, della lingua, delle tradizioni e della

¹ Sostituito il comma 4 da art. 6, comma 63, L.R. 4/2001

storia del Friuli, la sede primaria dell'attività di ricerca e di alta formazione in tema di lingua e cultura del Friuli e delle condizioni linguistiche del territorio friulano.

2. A tal fine la Regione favorisce, nel rispetto del disposto di cui all'articolo 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'attività di ricerca, di insegnamento e di formazione di ricercatori sulla lingua e la cultura del Friuli mediante:

- a) il sostegno a ricerche finalizzate alla conoscenza delle condizioni strutturali ed evolutive del gruppo linguistico friulano e degli affini gruppi ladini;
- b) l'attivazione di corsi ufficiali o integrativi presso le Facoltà dell'Università di Udine mediante contratti di insegnamento;
- c) la concessione di borse di studio e di ricerca e l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca;
- d) la pubblicazione di collane scientifiche atte a favorire la conoscenza delle attività di ricerca;
- e) l'attivazione di corsi sulla lingua e cultura del Friuli in Università di altri Paesi sulla base di apposite convenzioni con l'Università di Udine.

3. Tali attività vengono svolte dall'Università di Udine con le strutture contemplate dal suo Statuto per la valorizzazione della lingua e della cultura friulane.

4. Per concorrere al sostegno delle attività indicate al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Università degli studi di Udine, sulla base di apposite convenzioni, speciali finanziamenti annui.

Art. 8 **attività culturali** ⁽²⁾

1. L'attività culturale, anche nel settore della cultura friulana, è demandata alla libera determinazione delle persone singole e associate. La Regione interviene nell'

2

1. Sostituito il comma 2 da art. 124, comma 1, L.R. 13/1998
2. Sostituito il comma 3 da art. 124, comma 1, L.R. 13/1998
3. Sostituite parole al comma 2 da art. 7, comma 73, L.R. 3/2002
4. Aggiunto il comma 2 bis da art. 7, comma 75, L.R. 3/2002
5. Sostituite parole al comma 2 da art. 6, comma 80, L.R. 1/2003

attività culturale con azioni di impulso, di promozione e di sostegno.

2. La Regione:

- a) favorisce la produzione in lingua friulana dei singoli, delle associazioni culturali, di enti ed istituzioni;
- b) riconosce una speciale funzione di servizio culturale a enti associativi e istituzionali che, disponendo di un'adeguata organizzazione, svolgono un'attività qualificata a livello regionale per la conservazione, diffusione e valorizzazione della lingua e della cultura friulana, e ne sostiene l'attività mediante specifiche sovvenzioni, il cui importo è determinato annualmente con disposizione della legge finanziaria regionale. Sono in tal senso riconosciuti i seguenti enti:
 1. Associazione Filologica Friulana G.I. Ascoli;
 2. Associazione culturale Colonos di Villacaccia di Lestizza;
 3. Cooperativa di informazione friulana, soc. coop a r.l. di Udine;
 4. Clape di culture Patrie dal Friul;
 5. Associazione culturale "la Grame";
 6. Radio Spazio 103;
 7. Associazione Glesie Furlane di Villanova di S. Daniele.

2 bis. L'elenco dei soggetti di cui al comma 2, lettera b, può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale che, previa consultazione del Comitato scientifico di cui all'articolo 21, si esprime sulla permanenza delle condizioni per il riconoscimento degli enti e istituzioni che vi compaiono, con eventuale esclusione di quelli per i quali tali condizioni siano venute meno, nonché sulle eventuali richieste di riconoscimento.

3. I programmi annuali dei soggetti di cui al comma 2, lettera b), sono sottoposti al parere del Comitato scientifico di cui all'articolo 21 e sono finanziati con distinti capitoli di bilancio.

Art. 9 **Conservazione e valorizzazione del patrimonio**

bibliografico e documentario friulano

1. La Regione riconosce la Biblioteca civica "Vincenzo Joppi" di Udine quale principale

istituzione regionale per la conservazione e la valorizzazione di tutta la produzione a stampa, manoscritta e audiovisiva, di argomento storico e letterario friulano o di lingua friulana, contribuendo alla conservazione ed alla fruizione su supporti informatici anche dei fondi antichi, attraverso l'istituzione di una specifica << Sezione friulana >>.

2. La Biblioteca civica << Vincenzo Joppi >> promuove la produzione di tutti i dati catalografici d'interesse friulano in suo possesso a vantaggio di tutte le biblioteche dotate di specifici fondi locali friulani, utilizzando adeguati supporti informatici, che consentano l'effettiva centralizzazione e scambio delle procedure catalografiche.

3. In considerazione del servizio di interesse regionale svolto dalla Biblioteca, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un finanziamento annuo per le finalità di cui ai commi 1 e 2.

Art. 10

Obiettivi generali dell'azione regionale

1. Costituiscono obiettivi dell'azione regionale:

- a) la conservazione e la valorizzazione della lingua friulana mediante iniziative ordinarie e straordinarie;
- b) lo sviluppo della lingua friulana come codice linguistico adatto a tutte le situazioni della vita moderna e, in particolare, utilizzabile attraverso i mezzi di comunicazione sociale.

Art. 11

Uso della lingua friulana ⁽³⁾

1. Fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana, l'Amministrazione regionale, gli Enti locali e i loro rispettivi Enti strumentali operanti nei Comuni in cui la lingua friulana sia storicamente radicata possono usare il friulano, nei limiti in cui ciò sia consentito dalle leggi dello Stato e dai rispettivi Statuti.

2. Le modalità per l'uso della lingua friulana da parte degli uffici, Servizi ed Enti strumentali dell'Amministrazione regionale, aventi sede nei Comuni di cui al comma 1, sono disciplinate con apposito regolamento da emanarsi entro il 31 dicembre 1998 sentito il Comitato scientifico dell'Osservatorio di cui all'articolo 21.

³ Articolo sostituito da art. 124, comma 2, L.R. 13/1998

Art. 11 bis

Statuti degli Enti locali ⁽⁴⁾

1. Ai sensi e con i limiti dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, gli Statuti dei Comuni, delle Province, e degli altri Enti locali dotati di autonomia statutaria, possono dettare norme per la tutela e lo sviluppo della lingua friulana in armonia con i principi e le disposizioni della presente legge.

2. In particolare, entro i limiti del comma 1, lo Statuto puo' prevedere:

- a) l'uso scritto ed orale della lingua friulana nei rispettivi Consigli;
- b) l'uso, accanto ai toponimi ufficiali, dei corrispondenti termini in lingua friulana in tutte le situazioni in cui sia ritenuto opportuno;
- c) l'uso della lingua friulana in altre situazioni, ivi compresi i rapporti dell'Amministrazione con i cittadini.

Art. 12

Sperimentazione didattica

1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla formazione professionale puo', con proprio decreto, adottare iniziative nel campo dello studio della lingua friulana e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione didattica integrativa degli istituti di formazione professionale dipendenti o vigilati dalla Regione.

CAPO II

Grafia unitaria

Art. 13

Grafia ufficiale della lingua friulana ⁽⁵⁾

1. Per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), la Regione determina la grafia ufficiale della lingua friulana e ne promuove la conoscenza e l'uso.

2. E' adottata, quale grafia ufficiale della lingua friulana, la grafia codificata, in conformità della deliberazione del Consiglio provinciale di Udine del 15 luglio 1986, nel testo << La grafia friulana normalizzata >> del prof. Xavier Lamuela, edito a Udine nel 1987, che ha avuto come termine di riferimento la grafia della Società Filologica Friulana, con le modifiche di seguito indicate:

⁴ Articolo sostituito da art. 124, comma 2, L.R. 13/1998

⁵ Articolo sostituito da art. 124, comma 2, L.R. 13/1998

- a) sostituzione in corpo di parola ed all'inizio di parola del digramma << ts >> con il segno << z >>;
 - b) sostituzione del digramma << cu+vocale >>, nei toponimi e nella onomastica storica, con il digramma qu+vocale >>.
3. L'Osservatorio della lingua e cultura friulana e' l'organo competente per la codifica dei sistemi delle varianti geografiche del friulano sulla base della grafia ufficiale.

Art. 14

Uso della grafia ufficiale friulana ⁽⁶⁾

1. La Regione, gli Enti locali e i loro rispettivi Enti strumentali non sostengono finanziariamente, neppure indirettamente, corsi e scuole in cui si insegna una grafia diversa da quella ufficiale e la pubblicazione di materiale didattico, o comunque suscettibile di uso scolastico, che usi una grafia diversa.
2. Le pubblicazioni e i documenti in lingua friulana della Regione, degli Enti locali e dei rispettivi Enti strumentali sono redatti nella grafia ufficiale.
3. Nel territorio di cui all'articolo 5, oltre alle indicazioni ufficiali, vengono usati cartelli indicatori con il corrispondente termine friulano nella grafia ufficiale.
4. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a rimborsare, con le modalita' e i limiti di cui all'articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1973, n. 20, agli Enti locali territoriali e ai loro Consorzi le spese sostenute per l'acquisto, la posa in opera e la manutenzione di tabelle soddisfacenti ai requisiti di cui al comma 3.
- 4 bis. Le domande per ottenere il rimborso previsto dal comma 4 devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, entro il termine del 31 gennaio, corredate dell'attestazione, resa dal funzionario responsabile del procedimento, che la grafia usata nei cartelli indicatori e' quella ufficiale, adottata ai sensi dell'articolo 13.

TITOLO II STRUMENTI DI TUTELA DEL PATRIMONIO LINGUISTICO DELLA REGIONE

⁶ Articolo sostituito da art. 124, comma 2, L.R. 13/1998

CAPO I
**Osservatorio regionale della lingua
e della cultura friulane**

Art. 15

Istituzione dell'Osservatorio ⁽⁷⁾

1. E' istituito l'Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane con sede nella citta' di Udine.
2. L'Osservatorio e' lo strumento della Regione per il perseguimento, sulla base delle direttive formulate dall'Assessore regionale all'istruzione e cultura, degli obiettivi di cui al Titolo I. L'Osservatorio programma e coordina tutte le iniziative di competenza regionale per la tutela della lingua friulana.
3. Presso il Servizio per le lingue regionali e minoritarie della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, di cui all'articolo 25, e' attivata un'unita' inferiore al Servizio, con funzioni di segreteria dell'Osservatorio, composta da due dipendenti regionali di cui uno con qualifica funzionale non inferiore a consigliere e l'altro con qualifica funzionale di coadiutore dattilografo.

Art. 16

Compiti dell'Osservatorio ⁽⁸⁾

1. L'Osservatorio:
 - a) elabora studi e indagini statistiche sulla situazione socio-linguistica del friulano, individuando i progressi, ovvero i regressi, del suo stato linguistico e sociale;
 - b) predispone i piani di intervento previsti dall'articolo 18;
 - c) sorveglia l'esecuzione dei piani, verifica e valuta i risultati raggiunti dagli stessi;
 - d) vigila sull' attivita' di catalogazione di cui all'articolo 9;
 - e) cura, in collaborazione con le strutture dell'Universita' degli studi di Udine o con altre istituzioni all'uopo finalizzate, la predisposizione degli strumenti linguistici e didattici, compresa la formazione degli insegnanti, in previsione della legge statale di tutela;
 - f) cura gli interventi a sostegno e stimolo della produzione e della domanda culturale in lingua friulana ai sensi dell'articolo 8;
 - g) coordina:
 - 1) studi avanzati di carattere linguistico e letterario sul friulano;

- 2) ricerche finalizzate a produrre neologismi, sviluppare linguaggi tecnici e settoriali, ovvero a recuperare espressioni esistenti, che permettano la comunicazione in lingua friulana di tutte le situazioni della vita moderna;

- 3) la pubblicazione e la diffusione dei risultati di tali ricerche;

- 4) l'editoria di qualita' in lingua friulana;

- 5) la traduzione in friulano di opere scritte in altre lingue;

h) promuove:

- 1) l'uso del friulano nei mezzi di comunicazione di massa;

- 2) manifestazioni e campagne di promozione dell'uso della lingua friulana;

- i) propone all' Amministrazione regionale ogni ulteriore iniziativa legislativa o amministrativa utile al perseguimento degli obiettivi di cui al Titolo I.

2. L'Osservatorio sovrintende altresì al processo per la grafia unitaria previsto dal Capo II del Titolo I della presente legge. In particolare, l'Osservatorio favorisce la produzione di dizionari e di ogni altro strumento atto a diffondere e facilitare l'uso della grafia ufficiale.

3. L'Osservatorio propone il riconoscimento della speciale funzione di servizio culturale agli Enti ed Istituzioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b).

Art. 17

Modalità operative dell'Osservatorio ⁽⁹⁾

1. L'Osservatorio svolge i compiti di cui all'articolo 16 mediante:

- a) attivita' diretta;

- b) convenzioni con istituti culturali e scientifici;

- c) concessione di borse di studio a laureati o laureandi in discipline attinenti alle finalita' della presente legge;

- d) contratti di collaborazione con ricercatori e studiosi di durata non superiore ad un anno;

- e) sovvenzioni a istituzioni pubbliche e private;

⁷ Articolo sostituito da art. 124, comma 2, L.R. 13/1998

⁸ Articolo sostituito da art. 124, comma 2, L.R. 13/1998

⁹ Articolo sostituito da art. 124, comma 2, L.R. 13/1998

f) contributi a giornali, case editrici, radio e televisioni private.

1 bis. Con apposito regolamento regionale, sentito il Comitato scientifico dell'Osservatorio, si provvede a disciplinare le modalità di funzionamento dell'Osservatorio e di espletamento degli adempimenti amministrativi di competenza della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, finalizzati a dare esecuzione alle decisioni assunte dall'Osservatorio medesimo, per l'attuazione dei compiti e lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

1 ter. Al Presidente del Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale della lingua e cultura friulane spettano le attribuzioni dei dirigenti di servizio, come previste dall'articolo 51, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, per la stipula dei contratti e delle convenzioni di cui al comma 1.

Art. 18

Programmi provinciali di intervento ⁽¹⁰⁾

1. Nel quadro dell'azione per il perseguimento degli obiettivi della presente legge, la Regione promuove la realizzazione di programmi annuali di intervento delle Province, aventi ad oggetto il sostegno di iniziative culturali realizzate da Enti locali ed associazioni culturali senza fine di lucro nell'ambito delle fattispecie individuate al comma 2 dell'articolo 19.

2. I programmi, definiti dalle Amministrazioni provinciali sulla base delle proposte presentate dai soggetti operanti nei rispettivi territori, sono trasmessi alla Regione per il loro finanziamento mediante apposite assegnazioni finanziarie a valere sullo specifico stanziamento a tal fine autorizzato dal bilancio regionale, previa verifica della loro coerenza con gli indirizzi generali indicati dall'Osservatorio regionale della lingua e cultura friulane.

3. Alla ripartizione tra le Province dello stanziamento regionale di cui al comma 2, si provvede, sentito il parere dell'Osservatorio regionale della lingua e cultura friulane, sulla base degli indicatori statistici relativi alla distribuzione territoriale della popolazione residente nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 5.

Art. 19

Interventi ammissibili a finanziamento

1. Per la realizzazione dei programmi annuali di intervento indicati all'articolo 18, le Province sono autorizzate a concedere contributi finanziari nel rispetto dei limiti e con le modalità previste, ai sensi della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, per gli interventi in materia di attività culturali attribuiti alla competenza delle Province stesse.

2. Sono finanziabili le attività volte a perseguire, sulla base di precisi indirizzi di programmazione attiva, le attività nei seguenti settori:

a) nel settore degli studi e delle ricerche:

indagini sulla condizione linguistica della lingua friulana nei vari ambiti del territorio regionale, ricerca, raccolta, catalogazione e ordinamento di testimonianze e materiali storici, archivistici, etnologici, folcloristici, raccolta e compilazione di repertori linguistici friulani, redazione e pubblicazione di atlanti, carte ed altri documenti delle zone storiche, culturali e linguistiche; organizzazione di seminari, convegni ed incontri scientifici e culturali; attività di ricerca, sperimentazione e documentazione su problemi riguardanti la storia, l'economia, la società, le tradizioni ed il patrimonio culturale, artistico e linguistico friulano, concessione di borse di studio o di ricerca; attivazione di corsi universitari di insegnamento;

b) nel settore della stampa, dell'editoria, delle produzioni audiovisive e dei mezzi di comunicazione sociale: stampa di giornali e periodici in lingua friulana, intesa a sviluppare ed a diffondere la conoscenza della storia, della lingua, della cultura e delle tradizioni friulane; pubblicazioni di opere scientifiche e di divulgazione concernenti la cultura e la lingua friulane, attività informative e promozionali attraverso i mezzi di comunicazione sociale; realizzazione di programmi radiotelevisivi, produzione di opere ed iniziative cinematografiche ed audiovisive in lingua friulana ovvero riguardanti la storia e la cultura friulane;

¹⁰

1. Sostituite parole al comma 1 da art. 124, comma 8, L.R. 13/1998

2. Articolo sostituito da art. 5, comma 43, L.R. 2/2000

- c) nel settore della scuola:
corsi di informazione ed aggiornamento, premi letterari anche a livello internazionale ed ogni altra iniziativa idonea a promuovere lo sviluppo e la diffusione della lingua friulana, studi e ricerche in ambito scolastico ovvero presso le comunità emigrate, sulla realtà storica, culturale, linguistica e le tradizioni friulane, anche mediante sussidi didattici, concorsi tra gli alunni e altre attività parascolastiche volte alla conoscenza della storia, della cultura, della lingua e delle tradizioni friulane;
- d) nel settore dello spettacolo:
reperimento e traduzione di testi teatrali in lingua friulana, premi cinematografici anche a livello internazionale ed ogni altra iniziativa idonea a promuovere lo sviluppo e la diffusione della lingua friulana, compilazione e pubblicazione di monografie, saggi, quaderni e dispense relativi alle espressioni teatrali in lingua friulana e alla storia delle stesse; ricerca, registrazione e pubblicazione dei testi musicali popolari; allestimento ed organizzazione di recite, spettacoli e concerti di compagnie teatrali, gruppi folcloristici, complessi corali e musicali operanti per la conoscenza e la diffusione nonché per l'innovazione del patrimonio teatrale e musicale friulano;
- e) nel settore della toponomastica:
raccolta e studio dei toponimi in lingua friulana e relative pubblicazioni scientifiche, anche al fine di evidenziare, attraverso apposite indicazioni, la toponomastica originaria.

2. bis **ABROGATO** ⁽¹¹⁾

Art. 21 **Comitato scientifico** ⁽¹²⁾

¹¹ Articolo sostituito da art. 124, comma 2, L.R. 13/1998

¹²

1. Sostituito il comma 3 da art. 124, comma 10, L.R. 13/1998
2. Aggiunto il comma 3 bis da art. 124, comma 10, L.R. 13/1998
3. A decorrere dall' 1 gennaio 2002 e' soppresso il Comitato scientifico dell' Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane ai sensi dell' articolo 6, comma 68, della L.R. 4/2001. Le relative funzioni sono trasferite all' Istituto

1. Il Comitato scientifico dell'Osservatorio e' composto:

- a) da due esperti indicati dall'Università' degli studi di Udine;
- b) da un esperto indicato dall'Università' degli studi di Trieste;
- c) da un esperto designato dalla Società Filologica Friulana;
- d) da tre esperti designati dalle Amministrazioni provinciali di Gorizia, Pordenone ed Udine;
- e) da due esperti designati dall' Amministrazione regionale.

2. Le designazioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, sono precedute da un avviso al pubblico, da inserire, con evidenza, almeno in un quotidiano locale, che inviti gli interessati a far pervenire all'Amministrazione designante il curriculum vitae e gli altri titoli che essi ritengano opportuni per comprovare l'effettiva esperienza nel settore della lingua friulana.

3. Alle sedute del Comitato partecipano, con voto consultivo:

- a) il direttore del Servizio per le lingue regionali e minoritarie;
- b) i componenti dello staff scientifico di cui all'articolo 23 se costituito.

3 bis. Funge da segretario del Comitato un funzionario del Servizio per le lingue regionali e minoritarie.

4. Il Comitato:

- a) pone le basi scientifiche per la definizione della politica linguistica dell'Osservatorio sulla base delle direttive dell'assessore competente e tenendo conto delle proposte ed

regionale per la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulane di cui al comma 66 del medesimo articolo.

4. La durata in carica del Comitato scientifico di cui al presente articolo è prorogata sino alla costituzione dell'Istituto regionale previsto dall'articolo 6, comma 66 della L.R. 4/2001.
5. Con deliberazione della Giunta regionale 19/12/2002, n. 4369, è stato approvato lo Statuto dell'organismo di cui all'articolo 6, comma 66, L.R. 4/2001, nel testo modificato da art. 14, comma 17, L.R. 13/2002.
6. Articolo abrogato da art. 6, comma 68, L.R. 4/2001, a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale dello statuto dell'organismo di cui all'art. 6, comma 66, della L.R. 4/2001, nel testo modificato da art. 14, comma 17, L.R. 13/2002
7. Articolo reinserito da art. 9, comma 2, L.R. 12/2003, nei limiti previsti dal comma 3 del medesimo articolo.

istanze che vengono dal mondo culturale;

b) collabora alla attuazione dei piani di intervento ed alla verifica della loro attuazione e dei risultati;

c) adempie le altre funzioni che gli sono attribuite dalla presente legge.

5. Il Comitato e' istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e cultura; dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

6. Ai componenti del Comitato compete un gettone di presenza pari a lire 100.000 per ogni seduta. A coloro che risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede il Comitato spetta inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalla legge regionale 53/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO III

Studio della lingua e della cultura friulane nelle scuole dell'obbligo

Art. 27

Insegnamento scolastico della lingua friulana ⁽¹³⁾

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare le spese sostenute dalle scuole dell'obbligo e dalle scuole materne, aventi sede nel territorio regionale, i cui progetti risultino rispondenti

13

1. Sostituito il comma 3 da art. 124, comma 10, L.R. 13/1998
2. Aggiunto il comma 3 bis da art. 124, comma 10, L.R. 13/1998
3. A decorrere dall' 1 gennaio 2002 e' soppresso il Comitato scientifico dell' Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane ai sensi dell' articolo 6, comma 68, della L.R. 4/2001. Le relative funzioni sono trasferite all' Istituto regionale per la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulane di cui al comma 66 del medesimo articolo.
4. La durata in carica del Comitato scientifico di cui al presente articolo è prorogata sino alla costituzione dell'Istituto regionale previsto dall'articolo 6, comma 66 della L.R. 4/2001.
5. Con deliberazione della Giunta regionale 19/12/2002, n. 4369, è stato approvato lo Statuto dell'organismo di cui all'articolo 6, comma 66, L.R. 4/2001, nel testo modificato da art. 14, comma 17, L.R. 13/2002.
6. Articolo abrogato da art. 6, comma 68, L.R. 4/2001, a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale dello statuto dell'organismo di cui all'art. 6, comma 66, della L.R. 4/2001, nel testo modificato da art. 14, comma 17, L.R. 13/2002
7. Articolo reinserito da art. 9, comma 2, L.R. 12/2003, nei limiti previsti dal comma 3 del medesimo articolo.

alle finalità della presente legge, per lo svolgimento di corsi integrativi di lingua e cultura friulana, nei limiti previsti dai piani triennali di intervento. Tra le spese ammissibili e' riconosciuta quella concernente compensi al personale docente.

2. L'Amministrazione regionale e' altresì autorizzata a finanziare, nei limiti e per le finalità previste dalla presente legge, le spese sostenute dall'Ente Friuli nel Mondo o da altre associazioni che dispongano di una adeguata organizzazione per la realizzazione di corsi di lingua friulana presso le Comunità emigrate.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

Art. 29

Programmi televisivi in lingua friulana

(14)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare una convenzione con la RAI-Radiotelevisione italiana per la realizzazione di programmi televisivi in lingua friulana da inserirsi nel palinsesto di una rete regionale.

2. L'Amministrazione regionale e', altresì, autorizzata a stipulare convenzioni con emittenti radiofoniche o televisive private per la realizzazione di programmi radiofonici o televisivi in lingua friulana.

Art. 31

Norme finanziarie

14

1. Sostituito il comma 3 da art. 124, comma 10, L.R. 13/1998
2. Aggiunto il comma 3 bis da art. 124, comma 10, L.R. 13/1998
3. A decorrere dall' 1 gennaio 2002 e' soppresso il Comitato scientifico dell' Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane ai sensi dell' articolo 6, comma 68, della L.R. 4/2001. Le relative funzioni sono trasferite all' Istituto regionale per la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulane di cui al comma 66 del medesimo articolo.
4. La durata in carica del Comitato scientifico di cui al presente articolo è prorogata sino alla costituzione dell'Istituto regionale previsto dall'articolo 6, comma 66 della L.R. 4/2001.
5. Con deliberazione della Giunta regionale 19/12/2002, n. 4369, è stato approvato lo Statuto dell'organismo di cui all'articolo 6, comma 66, L.R. 4/2001, nel testo modificato da art. 14, comma 17, L.R. 13/2002.
6. Articolo abrogato da art. 6, comma 68, L.R. 4/2001, a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale dello statuto dell'organismo di cui all'art. 6, comma 66, della L.R. 4/2001, nel testo modificato da art. 14, comma 17, L.R. 13/2002
7. Articolo reinserito da art. 9, comma 2, L.R. 12/2003, nei limiti previsti dal comma 3 del medesimo articolo.

1. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento annuo alla Società Filologica Friulana << G.I. Ascoli >> di Udine e ad altri Enti ed Istituzioni riconosciuti per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.
2. Gli oneri derivanti dal disposto del comma 1 fanno carico al capitolo 5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, la cui denominazione è così modificata: << Finanziamento annuo alla Società Filologica Friulana << G.I. Ascoli >> di Udine e ad altri Enti ed Istituzioni riconosciuti per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali >>.
3. Per le finalità previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
4. Il predetto onere complessivo di lire **150 milioni** fa carico al capitolo 5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, il cui stanziamento in termini di competenza e' elevato di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
5. Sul citato capitolo 5430 e' altresì elevato di lire 50 milioni lo stanziamento in termini di cassa, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> del precitato stato di previsione della spesa.
6. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 3, e' autorizzata la spesa complessiva di lire **300 milioni**, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
7. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e' istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5433 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione << Finanziamento annuo alla Biblioteca civica << V. Joppi >> di Udine per l' attività di conservazione e valorizzazione della produzione a stampa, manoscritta e audiovisiva di argomento storico e letterario friulano o di lingua friulana >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
8. Sul citato capitolo 5433 e' altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> del precitato stato di previsione della spesa.
9. Le spese di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 13 e del Comitato scientifico di cui all'articolo 21 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
10. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 4, fanno carico al capitolo 1742 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
11. Per le finalità previste dagli articoli 7, comma 4, e 17, comma 1, lettera a), ivi compresi gli oneri di cui alla indennità di funzione mensile di cui all'articolo 22, comma 3, nonché lettere b), c), e d) e' autorizzata la spesa complessiva di lire **900 milioni**, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
12. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5436 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione << Spese per l' attività diretta dell'Osservatorio per la lingua friulana, per convenzioni con istituti culturali e scientifici, per borse di studio e contratti di collaborazione scientifica in materia di lingua e cultura friulane, ivi comprese le convenzioni con l'Università degli studi di Udine per attività scientifiche >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 900 milioni suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
13. Sul citato capitolo 5436 e' altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> del precitato stato di previsione della spesa.
14. Per le finalità previste dall'articolo 19 e' autorizzata la spesa complessiva di lire **2.420 milioni**, suddivisa in ragione di lire 870 milioni per l'anno 1996, lire 800 milioni per l'anno 1997 e lire 750 milioni per l'anno 1998.
15. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni

1996-1998 e' istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5437 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione << Contributi a soggetti operanti nei settori culturali e linguistici friulani >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.420 milioni, suddiviso in ragione di lire 870 milioni per l'anno 1996, lire 800 milioni per l'anno 1997 e lire 750 milioni per l'anno 1998.

16. Sul citato capitolo 5437 e' altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 870 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> del precitato stato di previsione della spesa.

7. Per le finalità previste dall'articolo 27 e' autorizzata la spesa di lire **100 milioni** per l'anno 1997.

18. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5438 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione << Finanziamenti alle scuole dell'obbligo, all'Ente Friuli nel mondo ed altre associazioni che operano presso le comunita' emigrate, per la realizzazione di corsi in lingua friulana >> e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 100 milioni per l'anno 1997.

19. Per le finalità previste dall'articolo 29 e' autorizzata la spesa di lire **100 milioni** per l'anno 1996.

20. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e' istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5440 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione << Spese per convenzioni per la realizzazione di programmi televisivi in lingua friulana >> e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 100 milioni per l'anno 1996.

21. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 5433, 5436, 5437 e 5438 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso alla legge regionale 6 febbraio 1996, n. 10.

22. All'onere complessivo di lire **3.970 milioni**, derivante dalle autorizzazioni di

spesa del presente articolo, si fa fronte mediante prelevamento dal fondo globale iscritto sul capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, dalle sottocitate partite dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti, e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

a) partita n. 19: lire 100 milioni per l'anno 1997;

b) partita n. 51: complessive lire 3.870 milioni suddivisi in ragione di lire 1.420 milioni per l'anno 1996, lire 1.250 milioni per l'anno 1997 e lire 1.200 milioni per l'anno 1998.

Art. 32

Abrogazione e modificazione di norme

1. Sono abrogate le leggi regionali 7 febbraio 1992, n. 6, 8 giugno 1993, n. 36, 22 giugno 1993, n. 48.

2. Nella rubrica del Titolo VI della legge regionale 68/1981, sono abrogate le parole << della lingua e cultura friulana e >> e la parola << altre >>.

3. Nel primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 68/1981, sono abrogate le parole << della lingua e cultura friulana e >> e la parola << altre >>.

4. E' abrogato il terzo comma dell'articolo 26 della legge regionale 68/1981.

5. I commi 2 e 3 dell'articolo 14 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, sono sostituiti dal seguente:

<< 2. Per le finalità di cui al comma 1, per le lingue e le culture locali diverse dal friulano, presenti sul territorio di piu' province, possono essere predisposti programmi, anche in forma associata, da parte delle Amministrazioni provinciali interessate. >>.

Art. 33

Pubblicazione

1. Fatta salva la procedura ordinaria di pubblicazione prevista dallo Statuto di autonomia, entro 15 giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 13, comma 3, il testo in lingua friulana della presente legge e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Legge Regionale 15 ottobre 1997, n. 26

Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1

Finalità

1. La Regione Autonoma della Sardegna assume l'identità culturale del popolo sardo come bene primario da valorizzare e promuovere e individua nella sua evoluzione e nella sua crescita il presupposto fondamentale di ogni intervento volto ad attivare il progresso personale e sociale, i processi di sviluppo economico e di integrazione interna, l'edificazione di un'Europa fondata sulla diversità nelle culture regionali.

2. A tal fine garantisce, tutela e valorizza la libera e multiforme espressione delle identità, dei bisogni, dei linguaggi e delle produzioni culturali in Sardegna, in conformità ai principi ispiratori dello Statuto speciale.

Art. 2

Oggetto

1. Ai sensi della presente legge la Regione assume come beni fondamentali da valorizzare la lingua sarda - riconoscendole pari dignità rispetto alla lingua italiana - la storia, le tradizioni di vita e di lavoro, la produzione letteraria scritta e orale, l'espressione artistica e musicale, la ricerca tecnica e scientifica, il patrimonio culturale del popolo sardo nella sua specificità e originalità, nei suoi aspetti materiali e spirituali.

2. La Regione considera tale impegno parte integrante della sua azione politica e lo conforma ai principi della pari dignità e del pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione e a quelli che sono alla base degli atti internazionali in materia, e in particolare nella Carta europea delle lingue regionali e minoritarie del 5 novembre 1992, e nella Convenzione quadro europea per la protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995.

3. Pertanto la Regione considera la cultura della Sardegna, la lingua sarda e la valorizzazione delle sue articolazioni e persistenze, come caratteri e strumenti necessari per l'esercizio delle proprie competenze statutarie in materia di beni culturali - quali musei, biblioteche, antichità e belle arti - di pubblici spettacoli, ordinamento degli studi, architettura e urbanistica, nonché di tutte le altre attribuzioni proprie o delegate che attengono alla piena realizzazione dell'autonomia della Sardegna.

4. La medesima valenza attribuita alla cultura ed alla lingua sarda è riconosciuta con riferimento al territorio interessato, alla cultura ed alla lingua catalana di Alghero, al tabarchino delle isole del Sulcis, al dialetto sassarese e a quello gallurese.

Art. 3

Compiti della Regione

1. Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi enunciati agli articoli 1 e 2, la Regione Autonoma della Sardegna predispone e realizza, anche in raccordo con le istituzioni pubbliche ed eventualmente con soggetti privati, le adeguate strumentazioni conoscitive ed operative e garantisce ai cittadini singoli, o comunque organizzati nelle forme di legge, i mezzi e le condizioni reali per l'esplicazione dei rispettivi linguaggi di origine.

2. In particolare, la Regione:

a) garantisce - regolandone le istanze, le finalità e i programmi - la più ampia partecipazione degli enti locali, delle forze sociali, della scuola, degli organismi culturali pubblici e privati, alla programmazione culturale regionale;

b) predispone e coordina programmi di intervento annuali e pluriennali relativi ad attività e iniziative culturali;

- c) garantisce la tutela e la fruizione - in particolare attraverso la catalogazione e la conservazione - del patrimonio culturale regionale;
- d) promuove, valorizza e coordina i servizi idonei al raggiungimento delle finalità della presente legge ed assicura, alla rete da essi formata, efficienza, economicità e tempestività;
- e) programma gli obiettivi generali da conseguire e le connesse innovazioni tecniche, utilizzando a tal fine anche gli strumenti previsti dalla vigente legislazione regionale.

TITOLO II

STRUMENTI OPERATIVI

Art. 4

Servizi di ricognizione, catalogazione e conservazione del patrimonio culturale

1. La Regione Autonoma della Sardegna, in conformità alle norme fondamentali di riforma della pubblica amministrazione, sancite dalla legislazione statale, fatti salvi i principi statutari, emana apposite leggi di settore dirette a costituire, anche con riferimento alle esigenze di riequilibrio territoriale, una rete di servizi di ricognizione, catalogazione, conservazione, tutela e fruizione del patrimonio culturale regionale.

2. Tali leggi di settore dovranno, in particolare, prevedere e disciplinare i seguenti sistemi ed organismi, anche in ordine alle modalità di selezione del personale agli stessi preposto:

a) il sistema bibliotecario e documentario della Sardegna, costituito:

1. dall'insieme delle biblioteche, degli archivi, dei centri di documentazione, pubblici e privati che, oltre ai compiti ad essi connessi, garantiscano la raccolta organica della produzione editoriale sarda e sulla Sardegna, la sua conservazione, valorizzazione e fruizione, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie;

2. dalla raccolta, catalogazione e archiviazione, in fotografia, diapositive o microfilm, della documentazione storica relativa alla Sardegna, custodita negli archivi sardi, delle altre regioni italiane e dei Paesi esteri, in particolare dell'area mediterranea;

3. dalla raccolta, catalogazione e conservazione della documentazione audiovisiva e di quanto prodotto con linguaggi mass-mediali sulla Sardegna;

4. dalla libreria della Regione Autonoma della Sardegna, che cura la diffusione, tramite vendita, delle iniziative editoriali promosse dall'Amministrazione regionale, concernenti l'attività legislativa ed amministrativa della Regione ed i relativi atti di programmazione, nonché le problematiche di generale interesse per la Sardegna, comprese quelle formanti oggetto della presente legge;

b) il sistema museale e monumentale della Sardegna che:

1. cura la valorizzazione, la crescita e la fruizione, diffuse e coordinate, dei musei e delle pinacoteche, nonché dei beni storici, archeologici, antropologici, artistici, architettonici, paesaggistici ed ambientali, meritevoli di tutela e di memoria collettiva esistenti in Sardegna, anche favorendo la nascita di nuove raccolte espositive;

2. promuove studi e ricerche sui centri storici della Sardegna, per la loro valorizzazione e tutela;

c) il sistema delle tradizioni popolari della Sardegna, che si avvale dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E.), cui vengono affidate specifiche funzioni.

Art. 5

Osservatorio regionale per la cultura e la lingua sarda

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, è costituito presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, l'Osservatorio regionale per la cultura e la lingua sarda, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio è organo consultivo dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e propone indirizzi generali per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.

3. Esprime inoltre il parere sul Piano di interventi previsto dall'articolo 12, comma 1, nonché, annualmente, proprie valutazioni sull'attività svolta per il perseguimento dei suindicati obiettivi.

4. L'Osservatorio è presieduto dall'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport ed è composto da:

a) cinque studiosi delle discipline indicate all'articolo 17, di riconosciuto e comprovato prestigio nella vita culturale sarda, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;

b) un rappresentante per ciascuna delle Università della Sardegna, designati dai rispettivi Senati accademici;

c) il Capo Ufficio fra quelli che, preposti agli organi del Ministero per i beni culturali ed ambientali aventi sede in Sardegna (Soprintendenti archeologici, Soprintendenti per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici, Soprintendente archivistico) presiede la Conferenza dei Capi Ufficio ai sensi dell'articolo 32 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805;

d) il Soprintendente scolastico per la Sardegna;

e) uno studioso delle discipline indicate all'articolo 17, di riconosciuto e comprovato prestigio nella vita culturale sarda, eletto da ciascun Consiglio provinciale;

f) un rappresentante della Pontificia facoltà teologica della Sardegna, designato dal collegio dei docenti;

g) il Presidente dell'Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativo (I.R.R.S.A.E.);

h) Il Coordinatore generale dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E.).

5. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, di qualifica non inferiore alla ottava.

Art. 6

Nomina e durata dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio è nominato con decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, previa delibera della Giunta regionale.

2. La carica di consigliere regionale o di componente del Parlamento nazionale ed europeo è incompatibile con quella di membro dell'Osservatorio.

3. I membri dell'Osservatorio possono essere riconfermati una sola volta, a meno che non siano nominati in relazione alla carica ricoperta. In caso di loro dimissioni, decadenza o sopravvenuta incompatibilità, l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport promuove gli atti per la sostituzione, secondo la procedura prevista per la nomina. I sostituti durano in carica sino alla scadenza dell'Osservatorio.

4. I membri elettivi dell'Osservatorio decadono qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive.

5. Qualora i rappresentanti di cui alle lett. b) ed f) dell'articolo 5 non vengano designati entro sessanta giorni dalla richiesta, l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport procede comunque alla nomina dell'Osservatorio e ne stabilisce l'insediamento.

6. Ai membri dell'Osservatorio, per la partecipazione alle sedute, spetta un gettone di presenza nella misura prevista dall'articolo 1, comma 2, lett. a) della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

7. In sede di prima applicazione della presente legge, l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport provvede alla nomina dell'Osservatorio entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 7

Coordinamento con organi statali

1. L'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport garantisce costantemente la coerenza tra le attività dell'Amministrazione regionale e quelle svolte in Sardegna dalle Amministrazioni statali nei rispettivi ambiti di competenza, anche attraverso la promozione di apposite conferenze miste.

Art. 8

Consulte locali per la cultura e la lingua dei Sardi

1. I Comuni, anche associandosi, possono costituire Consulte locali per la cultura e la lingua dei Sardi, formate da persone competenti in materia, con il compito di assumere iniziative tese a favorire la conoscenza e la valorizzazione della cultura e della lingua sarda, anche nelle sue varianti locali, nonché di formulare osservazioni e proposte all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni

culturali, informazione, spettacolo e sport e presentare appositi programmi di attività.

2. L'Amministrazione regionale dovrà prevedere, tramite l'Osservatorio, i criteri per la collaborazione con le consulte locali.

TITOLO III AZIONI E INTERVENTI

Art. 9

Catalogo generale del patrimonio culturale della Sardegna

1. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport provvede ad istituire il Catalogo generale del patrimonio culturale della Sardegna, che raccoglie e documenta il complesso della produzione artistico culturale della regione, organizzato secondo modalità che ne favoriscano la consultazione e l'utilizzazione decentrata.

2. A tal fine il predetto Assessorato propone, avvalendosi dell'Osservatorio - entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge - un progetto per la raccolta ed il coordinamento dei cataloghi e degli archivi, presenti nei sistemi e negli organismi di cui all'articolo 4 e negli istituti, enti o soggetti comunque autonomamente operanti nei diversi ambiti di riferimento della presente legge.

Art. 10

Censimento del repertorio linguistico dei Sardi

1. L'Amministrazione regionale realizza il censimento del repertorio linguistico dei Sardi, secondo un progetto che dovrà prevedere:

a) la ricerca e la rilevazione in ciascuna comunità sarda del lessico ivi usato anche in collaborazione con le Consulte locali di cui all'articolo 8;

b) l'informatizzazione;

c) la pubblicazione dei risultati dalla ricerca, con particolare attenzione alla elaborazione dei dizionari generali della lingua sarda, nonché dell'atlante linguistico della Sardegna.

Art. 11

Conferenze annuali

1. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport promuove conferenze annuali sulla cultura e sulla lingua sarde, alle quali partecipano gli enti locali, le Università, le istituzioni scolastiche, le Sovrintendenze e gli operatori culturali e scolastici.

2. Le conferenze sono finalizzate a garantire il raccordo tra la Regione e i soggetti operanti nel settore culturale, sia in fase di elaborazione degli interventi regionali che in sede di attuazione e verifica, nonché a raccogliere osservazioni e proposte che formeranno oggetto di esame e valutazione da parte dell'Osservatorio.

Art. 12

Programmazione

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge la Regione elabora, sentito l'Osservatorio, un Piano triennale di interventi.

2. Il Piano triennale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentita la

Commissione consiliare competente, entro il 30 giugno dell'anno che precede la sua decorrenza.

3. Il Piano può essere aggiornato e modificato annualmente, secondo le procedure ed il termine previsti al comma 2, per far fronte a nuove, eventuali esigenze.

4. Il Piano tende a realizzare una equilibrata diffusione nel territorio regionale delle iniziative a favore della cultura e della lingua dei Sardi; stimola l'elaborazione e l'attuazione di progetti e programmi di sperimentazione, finalizzati agli obiettivi della presente legge; persegue l'armonizzazione degli interventi di politica culturale previsti dalla vigente legislazione.

5. Il Piano individua le diverse aree d'intervento e articola in progetti-obiettivo le iniziative per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della presente legge. Esso contiene:

a) gli indirizzi programmatici generali delle aree di intervento e i progetti-obiettivo in cui queste si articolano;

b) la tipologia, le modalità di attuazione e gli strumenti di verifica di ogni progetto-obiettivo;

c) l'entità del finanziamento complessivo la sua ripartizione per progetti-obiettivo e per anno di finanziamento;

d) i criteri e le modalità di coordinamento degli interventi programmati con le altre attività regionali in materia di iniziative culturali, beni culturali, pubblica istruzione, spettacolo, editoria, nonché con le altre iniziative promosse dai diversi Assessorati regionali che abbiano attinenza con le finalità della presente legge;

e) i criteri di ammissibilità delle spese relative alle attività per le quali si richiede il finanziamento regionale;

f) le modalità di erogazione dei contributi, dei finanziamenti e degli incentivi previsti dai successivi articoli 13 e 14;

g) i criteri, le modalità e l'entità dei finanziamenti a favore di organismi ed iniziative culturali che fruiscono di contributi dell'Amministrazione regionale.

6. Entro tre mesi dalla data di approvazione del Piano triennale e degli eventuali aggiornamenti annuali, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, previo parere della competente Commissione consiliare, approva il piano di riparto dei finanziamenti riferiti al triennio

Art. 13

Interventi finanziari

1. L'Amministrazione regionale concede a soggetti operanti nel settore culturale, sulla base del Piano triennale di interventi, contributi finanziari secondo le seguenti misure e modalità:

a) per le istituzioni scolastiche 100 per cento delle spese previste, ammesse e documentate;

b) per gli enti locali associati sino alla concorrenza del 90 per cento delle spese previste, ammesse e documentate;

c) per gli enti locali singoli, gli enti pubblici e morali e l'Università fino alla concorrenza dell'80 per cento delle spese previste, ammesse e documentate;

d) per i soggetti privati, singoli o comunque organizzati nelle forme di legge e senza scopo di lucro fino alla concorrenza del 60 per cento delle spese previste, ammesse e documentate;

e) per i soggetti privati ivi compresi quelli con scopo di lucro, l'Amministrazione regionale può concorrere al pagamento degli interessi bancari per i mutui contratti per le spese di investimento e di attività secondo le misure e le modalità stabilite con il Piano triennale di cui all'articolo 12.

2. Nell'ambito del Piano triennale e degli aggiornamenti annuali, tenuto conto del tetto contributivo fissato alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, il sostegno finanziario può essere ulteriormente graduato all'interno delle singole categorie dei richiedenti, allo scopo di promuovere la qualità e la massima diffusione territoriale delle attività anche in considerazione delle eventuali risorse integrative dei singoli soggetti.

3. Sono finanziabili le attività di detti soggetti volte a perseguire, sulla base di precisi indirizzi di programmazione attiva, le seguenti finalità:

a) la raccolta, l'ordinamento e l'analisi dei vari aspetti della realtà culturale della Sardegna;

b) il reperimento e la raccolta del patrimonio di cultura popolare e di tradizione orale della Sardegna;

c) la conservazione e l'acquisizione di oggetti ed elaborati riguardanti la cultura sarda ed in particolare quella materiale, quali: reperti naturalistici, beni bibliografici, raccolte di oggetti d'arte e di artigianato, raccolte di strumenti musicali, raccolte di oggetti e di strumenti inerenti alle tradizioni di vita e di lavoro del popolo sardo. Per poter beneficiare dei contributi di cui al presente capoverso deve essere garantita la pubblica fruibilità delle raccolte;

d) l'organizzazione di concorsi e premi per elaborati in prosa, poesia e per canti in lingua sarda, per la musica, la saggistica e la ricerca scientifica in Sardegna, specificamente indirizzati all'approfondimento dei valori culturali del popolo sardo;

e) l'organizzazione di manifestazioni che abbiano per scopo la diffusione della conoscenza dell'Isola e della civiltà sarda, in tutte le sue espressioni materiali e spirituali;

f) la pubblicazione di testi audiovisivi in lingua sarda, o comunque relativi alla cultura dell'Isola, preordinati alla integrazione dei programmi ministeriali di insegnamento, compresi libri di lettura e di consultazione utili a fini didattici;

g) l'attuazione di progetti di interventi socio-educativi coerenti con le finalità della presente legge, concernenti situazioni particolari di deprivazione sociale e culturale;

h) l'attuazione di esperienze educative scolastiche ed extra-scolastiche coerenti con le finalità della presente legge, inerenti al rapporto scuola-territorio;

i) l'ideazione e l'attuazione di progetti di ricerca e di sperimentazione nei settori della musica, del teatro e delle arti visive finalizzati al raccordo e al dialogo tra cultura sarda e altre culture;

l) la raccolta, la catalogazione e l'archiviazione della documentazione storica relativa alla Sardegna;

m) la ricerca, il recupero, la trascrizione e la divulgazione di materiali documentali giacenti in archivi esteri, che abbiano riferimento alla storia sarda, con priorità nei finanziamenti per le attività che più estesamente interessino diverse zone storico-geografiche della Sardegna.

4. Il cumulo fra i contributi regionali e quelli eventualmente concessi da altri soggetti per la medesima iniziativa non può superare il limite massimo di finanziamento fissato, per le diverse categorie di intervento, al comma 1.

5. I contributi sono concessi su domanda da presentarsi all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Piano triennale o degli eventuali aggiornamenti annuali. Alla domanda devono essere allegati:

a) atto costitutivo, statuto, composizione aggiornata degli organi sociali nel caso di enti o soggetti collettivi;

b) indicazione dei beni strumentali e dell'eventuale personale disponibile e di quello occupato in base al rapporto di lavoro dipendente;

c) certificato di vigenza, per le società;

d) relazione illustrativa dei programmi di attività;

e) piano economico e bilancio di previsione.

6. A partire dal secondo anno di attività, la liquidazione dei contributi assegnati è subordinata alla presentazione di regolare rendiconto delle spese ammesse, relativo all'annualità precedente.

7. Le disposizioni contenute nel presente articolo con riferimento alla lingua e alla cultura sarde si applicano anche alle attività concernenti la lingua e la cultura catalana di Alghero, il tabarchino delle isole del Sulcis, il dialetto sassarese e quello gallurese.

Art. 14

Progetti culturali attraverso i mezzi di comunicazione di massa

1. La Regione, nell'ambito di apposita legge di settore, contribuisce finanziariamente, anche attraverso convenzioni e partecipazioni societarie, alla produzione ed alla diffusione di programmi radiofonici e televisivi, nonché a pubblicazioni su testate giornalistiche in lingua sarda.

2. Tali programmi e pubblicazioni dovranno essere la traduzione operativa di specifici progetti culturali presentati da soggetti pubblici o privati, purché rispondenti agli obiettivi indicati dal Piano triennale di cui all'articolo 12.

3. La legge di settore di cui al comma 1, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, dovrà disciplinare, oltre al merito delle attività, la misura e le modalità delle relative sovvenzioni.

4. Sino all'entrata in vigore della legge di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentito l'Osservatorio e previo parere della competente Commissione consiliare, potrà finanziare progetti concernenti programmi e pubblicazioni indicati al comma 1 che rientrino nella finalità della presente legge.

Art. 15

Borse di studio

1. In relazione alle finalità previste dall'articolo 1, l'Amministrazione regionale, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, bandisce borse di studio nelle materie oggetto della presente legge.

2. Le aree di ricerca oggetto delle borse di studio sono proposte dall'Osservatorio.

Art. 16

Convenzioni con strutture esterne

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per le finalità della presente legge, a stipulare con istituzioni universitarie, con soggetti pubblici e privati e con esperti di comprovata competenza ed esperienza in materia di attività culturali, convenzioni aventi ad oggetto forme di collaborazione e di consulenza tecnico-scientifica.

2. In sede di aggiornamento e verifica annuale del Piano triennale di cui all'articolo 12, dovrà darsi atto, con apposito allegato, delle convenzioni stipulate nell'anno precedente e di quelle previste per gli anni successivi.

TITOLO IV

INTEGRAZIONE DEI PROGRAMMI SCOLASTICI NELL'AMBITO DELL'AUTONOMIA DIDATTICA DELLE SCUOLE

Art. 17

Interventi finanziari per l'attivazione di progetti formativi

1. L'Amministrazione regionale interviene con risorse proprie per sostenere la formazione scolastica degli allievi e l'aggiornamento del personale docente e direttivo nelle scuole di ogni ordine e grado, integrando i corrispondenti interventi dello Stato, a favore delle scuole che, nell'esercizio dell'autonomia didattica di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 21, commi 9 e 10, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, svolgano attività volte a perseguire le finalità previste dall'articolo 1 della presente legge.

2. In modo specifico vengono finanziate le iniziative che abbiano lo scopo di favorire la maturazione culturale, l'esercizio del diritto allo studio, l'integrazione degli alunni nella comunità scolastica, di arricchire il livello delle competenze linguistiche e della formazione culturale dei cittadini, nel quadro degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 18 ed in relazione ad obiettivi connessi alle esigenze locali e negli ambiti di flessibilità curricolare, attraverso progetti formativi finalizzati alla conoscenza della cultura e della lingua della Sardegna nelle seguenti aree disciplinari:

- a) lingua e letteratura sarde;
- b) storia della Sardegna;
- c) storia dell'arte della Sardegna;
- d) tradizioni popolari della Sardegna;
- e) geografia ed ecologia della Sardegna;

f) diritto, con specifico riferimento alle norme consuetudinarie locali e all'ordinamento della Regione autonoma della Sardegna.

Art. 18

Indirizzi generali per l'attivazione di progetti formativi

1. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 17, predispone, su proposta elaborata dall'Osservatorio, indirizzi generali per le attività tese a valorizzare lo studio e la diffusione della cultura e della lingua della Sardegna nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Gli indirizzi generali di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.
3. Gli indirizzi generali ed i conseguenti progetti formativi sono finalizzati ad attivare le fasi di sperimentazione previste dall'articolo 20 e possono essere progressivamente ridefiniti sulla base dei risultati della sperimentazione stessa.

Art. 19

Finanziamento dei corsi universitari

1. L'Amministrazione Regionale ha facoltà di finanziare, presso le Università della Sardegna, cattedre universitarie e corsi integrativi, destinati alla formazione del personale docente, da realizzare mediante contratti di diritto privato, volti all'approfondimento scientifico delle conoscenze relative alla Sardegna prioritariamente nelle aree di cui al comma 2 dell'articolo 17. Tali cattedre e corsi saranno finanziati secondo le modalità di cui alla legge regionale 8 luglio 1996, n. 26.

Art. 20

Sussidi all'attività di sperimentazione

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le spese sostenute dalle scuole di ogni ordine e grado che, attraverso i progetti formativi di cui all'articolo 17, attuino fasi di sperimentazione fondate sui seguenti principi:
 - a) studio della lingua sarda nelle diverse varianti in uso nella regione, a partire dalla parlata della comunità di appartenenza;
 - b) studio sistematico dei vari aspetti del patrimonio ambientale, tecnologico, scientifico, artistico e culturale della Sardegna, anche mediante l'impiego della lingua sarda come strumento veicolare;
 - c) formulazione di programmi educativi bilingui.
2. In funzione degli obiettivi previsti al comma 1, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare finanziamenti diretti alla produzione e alla pubblicazione di testi scolastici o altri strumenti finalizzati all'insegnamento della cultura e della lingua sarda, nonché all'acquisto di materiale didattico di uso individuale e collettivo.

Art. 21

Verifica della sperimentazione

1. A conclusione delle fasi di sperimentazione di cui all'articolo 20, le relazioni sugli esiti delle stesse saranno inviate, da ciascuna scuola ove hanno avuto luogo, anche all'Osservatorio, che formulerà una elaborazione di sintesi delle varie esperienze maturate, in riferimento alle finalità della presente legge.
2. I risultati delle citate attività di sperimentazione vengono catalogati e conservati presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Gli elaborati di sintesi, corredati dei materiali più significativi prodotti nelle attività di sperimentazione, vengono resi noti, a cura dello stesso Assessorato, alle scuole di ogni ordine e grado, che peraltro possono accedere all'intera documentazione prodotta, al fine di svolgere ulteriori, analoghe attività.

Art. 22

Centri di servizi culturali

1. L'Amministrazione regionale, nel perseguimento della finalità della presente legge ed in particolare per favorire l'attività di educazione degli adulti finalizzata alla promozione e allo sviluppo delle conoscenze, con particolare riferimento alla lingua, alla cultura e alla storia della Sardegna, si avvale prioritariamente delle strutture e del personale dei Centri di servizi culturali di cui alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 37, integrata dall'articolo 58 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1.

TITOLO V

USO DELLA LINGUA SARDA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 23

Collegi e rapporti con le Amministrazioni

1. Con riguardo ai compiti di tutela, valorizzazione, diffusione culturale e linguistica previsti dagli articoli 6 e 9 della Costituzione della Repubblica e sulla base della competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali attribuita alla Regione autonoma della Sardegna dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, nelle assemblee e negli altri collegi deliberativi regionali e locali che lo contemplino nei rispettivi regolamenti e statuti, potrà essere liberamente usata, nella fase della discussione, la lingua sarda. Le relative amministrazioni garantiscono, ove venga richiesta, la traduzione di tali interventi.

2. Ove previsto nei citati regolamenti e statuti, degli interventi così svolti dovrà essere garantita la verbalizzazione. Sulla base dei citati ordinamenti, nella successiva fase deliberativa e nei conseguenti documenti, potrà essere usata la lingua sarda purché accompagnata, a cura del presidente del collegio, dal corrispondente testo in lingua italiana.

3. Nella corrispondenza e nelle comunicazioni orali dei cittadini dirette all'Amministrazione regionale e a quelle locali è possibile usare la lingua sarda.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge tali amministrazioni adeguano alle esigenze pratiche poste dalle suindicate finalità le relative strutture, utilizzando, a tal fine, i corsi di aggiornamento e qualificazione del personale regionale e locale che l'Amministrazione regionale predisporrà entro tre mesi dalla stessa data.

5. Gli oneri derivanti dal disposto del comma 4 fanno carico sugli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli 02093, relativamente al personale dell'Amministrazione regionale, e 11061, relativamente al personale degli enti locali, del bilancio della Regione dell'anno 1998 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Art. 24

Interventi per il ripristino dei toponimi in lingua sarda

1. L'Amministrazione regionale agevola, attraverso contributi agli enti locali, le ricerche sui toponimi in lingua sarda e il ripristino degli stessi, anche mediante l'installazione di cartelli stradali che contengano i nomi originari delle località, delle vie, degli edifici e di tutto quanto è significativo nella memoria storica dei Comuni. In tali casi le suddette indicazioni andranno ad aggiungersi a quelle esistenti in lingua italiana.

Art. 25

Interventi a favore della cultura sarda fuori dalla Sardegna e all'estero

1. Ai fini della tutela e della valorizzazione dell'identità culturale del popolo sardo, anche all'estero, l'Amministrazione regionale provvede all'attivazione degli strumenti previsti dalla presente legge anche con riferimento ai sardi residenti fuori dal territorio regionale e alle loro organizzazioni rappresentative.

2. In particolare, nel programma di cui all'articolo 12, dovranno trovare specifica previsione i seguenti interventi:

a) attività informativa e divulgativa sulle iniziative di rilevante interesse culturale riguardante la Sardegna;

b) organizzazione, a cura dell'Amministrazione regionale, di iniziative socio-culturali nelle aree in cui si registra una forte presenza di emigrati sardi;

c) istituzione di borse di studio a favore di figli degli emigrati, da usufruire nelle Università sarde o presso altre istituzioni scolastiche della Sardegna.

3. Possono essere parimenti conferite, previe le necessarie intese con il Ministro degli affari esteri, borse di studio a giovani stranieri appartenenti a paesi con maggiore presenza di emigrati sardi, favorendo al riguardo condizioni di reciprocità.

Art. 26

Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutate in **lire** **6.430.000.000** annue.

2. Omissis

Art. 27

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1998. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 15 ottobre 1997
Palomba

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0271/2003

14 luglio 2003

RELAZIONE

contenente raccomandazioni alla Commissione sulle lingue europee regionali e meno diffuse – le lingue delle minoranze nell'UE – in considerazione dell'allargamento e della pluralità culturale
(2003/2057(INI))

Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport

Relatore: Michl Ebner

(iniziativa ai sensi dell'articolo 59 del regolamento)

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE	4
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE: RACCOMANDAZIONI DETTAGLIATE SUL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA.....	9
MOTIVAZIONE.....	16

PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta del 15 maggio 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato che la commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport è stata autorizzata ad elaborare una relazione d'iniziativa, a norma degli articoli 59 e 163 del regolamento, sulle lingue europee regionali e meno diffuse - le lingue delle minoranze nell'UE - in considerazione dell'allargamento e della pluralità culturale, e di aver deferito tale proposta, per parere, alla commissione per i bilanci.

Nella seduta del 28 novembre 2002 la commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport aveva nominato relatore Michl Ebner.

Nelle riunioni del 20 maggio, 12 giugno e 8 luglio 2003 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 27 voti favorevoli e 2 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Michel Rocard (presidente), Vasco Graça Moura (vicepresidente), Theresa Zabell (vicepresidente), Michl Ebner (relatore), Konstantinos Alyssandrakis (in sostituzione di Alexandros Alavanos), Ole Andreasen (in sostituzione di Marieke Sanders-ten Holte), Pedro Aparicio Sánchez, Juan José Bayona de Perogordo (in sostituzione di Francis Decourrière), Christopher J.P. Beazley, Marielle de Sarnez, Raina A. Mercedes Echerer, Ruth Hieronymi, Lucio Manisco, Maria Martens, Pedro Marset Campos (in sostituzione di Geneviève Fraisse), Pietro-Paolo Mennea, Antonio Mussa, Camilo Nogueira Román (in sostituzione di Daniel Marc Cohn-Bendit, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Juan Ojeda Sanz, Doris Pack, Roy Perry, Christa Prets, Kathleen Van Brempt (in sostituzione di Ulpu Iivari), Gianni Vattimo, Phillip Whitehead (in sostituzione di Giorgio Ruffolo), Eurig Wyn, Stavros Xarchakos, Sabine Zissener e Myrsini Zorba (in sostituzione di Barbara O'Toole).

La commissione per i bilanci ha deciso il 17 giugno 2003 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 14 luglio 2003.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

contenente raccomandazioni alla Commissione sulle lingue europee regionali e meno diffuse - le lingue delle minoranze dell'UE - in considerazione dell'allargamento e della pluralità culturale (2003/2057(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 192, paragrafo 2 del trattato CE,
- visti gli articoli 149, 150, 151 e 308 del trattato CE,
- visti gli articoli 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2003 sul ruolo dei poteri regionali e locali nella costruzione europea (2002/2141(INI)) e il riferimento in essa contenuto alla diversità linguistica in Europa,
- vista la decisione n. 1934/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 sull'Anno europeo delle lingue 2001¹⁵,
- vista la risoluzione del Consiglio del 14 febbraio 2002 relativa alla promozione della diversità linguistica e dell'apprendimento delle lingue nel quadro dell'attuazione degli obiettivi dell'Anno europeo delle lingue 2001¹⁶,
- vista la Carta europea del Consiglio d'Europa per lingue regionali o minoritarie entrata in vigore il 1° marzo 1998,
- vista la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la tutela delle minoranze nazionali entrata in vigore il 1° febbraio 1998,
- visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport (A5-0271/2003),

A. considerando che attualmente a livello dell'UE non esistono disposizioni giuridiche sulle lingue europee meno diffuse e regionali,

B. considerando che attualmente non viene elaborata alcuna proposta ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2 del regolamento interno,

C. considerando che il Parlamento europeo e il Comitato delle Regioni si sono occupati più volte dell'importanza delle lingue meno diffuse¹⁷,

D. considerando che il rispetto della pluralità linguistica e culturale costituisce uno dei principi dell'UE, sancito come segue nell'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE: "L'Unione rispetta la pluralità culturale, religiosa e linguistica",

E. considerando che nella risoluzione del Parlamento europeo sul ruolo dei poteri regionali e locali nella costruzione europea (2002/2141(INI)) si chiedeva di aggiungere al trattato CE un nuovo articolo del seguente tenore: "Nell'ambito dei suoi settori di competenza, la Comunità rispetta e promuove la diversità linguistica in Europa, comprese le lingue regionali o minoritarie quali espressione di detta diversità, incoraggiando la cooperazione tra Stati membri e utilizzando altri idonei strumenti per favorire questo obiettivo",

F. considerando che la diversità culturale ha come obiettivo quello di porsi come elemento di coesione sociale e non può operare in una logica di maggioranza/minoranza,

G. considerando che nell'UE vi sono aree in cui risiedono comunità linguistiche minoritarie autoctone e che, in base a stime ufficiali, 40 milioni di cittadini dell'Unione usano regolarmente una lingua minoritaria o regionale tramandata di generazione in generazione, nella stragrande maggioranza dei casi assieme alla lingua ufficiale o alle lingue

¹⁷ Risoluzione del Parlamento europeo del 16 ottobre 1981 su una carta comunitaria delle lingue e delle culture regionali e di una carta dei diritti delle minoranze etniche (GU C 287 del 9.11.1981, pag. 106).

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 1983 sulle misure a favore delle lingue e delle culture di minoranza (GU C 68 del 14.03.1983, pag. 103).

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 ottobre 1987 sulle lingue e le culture delle minoranze etniche e regionali nella Comunità europea (GU C 318 del 30.11.1987, pag. 160).

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 1990 sulla situazione delle lingue nella Comunità europea e sulla situazione della lingua catalana (GU C 19 del 28.1.1991, pag. 42).

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 febbraio 1994 sulle minoranze linguistiche e culturali nella Comunità europea (GU C 61 del 28.2.1994, pag. 110).

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2001 sulle lingue europee meno diffuse e regionali (GU C 177 del 25.7.2002, pag. 334).

Parere del Comitato delle Regioni del 13 giugno 2001 sulla promozione e la tutela delle lingue minoritarie e regionali.

¹⁵ GU L 232 del 14.9.2000, pag. 1.

¹⁶ GU C 50 del 23.2.2002, pag. 1.

ufficiali del rispettivo Stato,

H. considerando che in alcuni casi tali lingue regionali o minoritarie costituiscono un veicolo di comunicazione importante in seno a dette comunità e sono anche riconosciute come lingua ufficiale o coufficiale a livello regionale,

I. considerando che, stando a quanto indicato dalla Commissione, sono note nell'UE oltre 60 comunità linguistiche minoritarie o regionali autoctone e che nell'ambito dell'allargamento tale cifra verrà più che raddoppiata;

J. considerando che nel quadro dell'allargamento dell'UE un gran numero di nuove comunità linguistiche minoritarie e regionali arricchirà ulteriormente la pluralità linguistica e culturale dell'Unione europea,

K. considerando che le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Copenaghen, del 21 e 22 giugno 1993, stabiliscono che il rispetto e la tutela delle minoranze sono un requisito per l'appartenenza all'Unione europea,

L. considerando che la consueta definizione di lingua regionale o minoritaria della carta europea per le lingue minoritarie o regionali abbraccia tradizionalmente le lingue parlate da parti della popolazione di uno Stato, tralasciando i dialetti della(e) lingua(e) ufficiale(i), le lingue degli immigrati o le lingue artificiali,

M. considerando che la definizione delle lingue regionali e delle lingue minoritarie non deve essere influenzata dall'importanza dell'appoggio che queste lingue ricevono dalle rispettive amministrazioni locali e/o regionali,

N. considerando che tra le lingue regionali e minoritarie europee, malgrado le situazioni di partenza a volte assai diverse sotto il profilo sociale, economico e politico, vi sono numerosi punti di contatto in tutto il territorio dell'UE e che esse presentano una dimensione europea, il che le rende d'interesse paneuropeo,

O. considerando che in alcune di queste comunità le lingue regionali o minoritarie si estendono al di là dei confini degli Stati membri, mentre altre hanno da sempre legami culturali e storici,

P. considerando che tali legami sono indubbiamente importanti e continuano a venir promossi a livello interregionale, che quasi tutte queste comunità linguistiche minoritarie e regionali condividono un profondo interesse per il mantenimento e lo sviluppo della loro lingua e cultura, nonché per lo sfruttamento delle loro potenzialità nell'UE,

Q. considerando che le lingue regionali e minoritarie costituiscono un'importante fonte di ricchezza culturale e che - in quanto patrimonio culturale comune - se ne dovrebbe pertanto promuovere un sostegno costante e a ogni livello,

R. considerando che i mezzi di comunicazione svolgono una funzione importante nel salvaguardare e nel promuovere la conoscenza e l'uso delle lingue regionali e meno diffuse,

1. invita la Commissione a presentare al Parlamento europeo sulla base degli articoli 149, 150, 151 e 308 del TCE entro il 31 dicembre 2003, conformemente alle allegate raccomandazioni e ai progetti di cui all'Allegato, proposte legislative sulla pluralità linguistica e sull'apprendimento linguistico - comprese le lingue europee meno diffuse e regionali;

2. chiede alla Commissione di fornire, basandosi su fondamenti scientifici, i criteri per definire ciò che comporta una lingua minoritaria o regionale ai fini dell'eventuale programma per la diversità linguistica;

3. ritiene che, da quando l'Unione europea ha adottato una strategia di "mainstreaming" nella sua politica di finanziamento, la promozione e la tutela delle lingue regionali e minoritarie siano un obiettivo che dovrebbe essere definito con chiarezza quale parte degli obiettivi almeno di tutti i programmi linguistici e dell'industria di contenuto;

4. ritiene che l'impatto di bilancio delle azioni e dei programmi chiesti nelle suddette raccomandazioni debba essere compatibile con il massimale del titolo 3 escludendo una riprogrammazione delle attuali politiche;

5. chiede alla Commissione di accompagnare la sua futura iniziativa con una valutazione del possibile raddoppiamento delle attività a livello centrale e periferico, e con una proposta volta a trasferire dal centro alle agenzie interessate le risorse umane e amministrative appropriate;

6. rileva che le raccomandazioni sopra menzionate sono conformi al principio della sussidiarietà e ai diritti fondamentali dei cittadini;

7. propone, nel quadro della procedura annuale di bilancio, di creare una nuova voce di bilancio sotto l'articolo B3-100 e di stanziare le relative risorse di bilancio;

8. incarica il suo Presidente di trasmettere sia

la presente risoluzione sia le raccomandazioni dettagliate, accluse in Allegato, alla Commissione, al Consiglio, alla Convenzione sul futuro dell'Europa, al Consiglio d'Europa e all'Agenzia europea per le minoranze linguistiche.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE RACCOMANDAZIONI DETTAGLIATE SUL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

A. PRINCIPI E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

Dopo il successo dell'Anno europeo delle lingue 2001, la Commissione intende pubblicare nell'estate 2003 un'indagine, nel pieno rispetto delle disposizioni del piano d'azione in materia di apprendimento delle lingue e pluralità linguistica, basato sulle risorse disponibili negli attuali programmi e misure comunitarie.

Il Parlamento europeo ritiene che la suddetta iniziativa costituisca un passo importante verso un approccio globale per promuovere l'apprendimento delle lingue per aumentare la sensibilità nei confronti del nostro patrimonio linguistico e culturale.

In tale contesto il Parlamento europeo esige ulteriori misure. Parallelamente all'approccio dell'Anno europeo contro il razzismo 1997, in seguito al quale è stato creato l'Osservatorio europeo contro il razzismo e la xenofobia, nonché è stato varato il programma d'azione contro la discriminazione, il PE chiede che venga istituita un'agenzia europea sulla diversità linguistica e l'apprendimento delle lingue, nonché venga elaborato un programma pluriennale sulla pluralità linguistica e l'apprendimento delle lingue, prendendo lo spunto dall'Anno europeo delle lingue 2001.

L'agenzia sulla pluralità linguistica e l'apprendimento delle lingue dovrebbe seguire attentamente gli sviluppi in tale ambito e l'attuazione del piano d'azione, nonché varare misure concrete per contribuire, tra l'altro, a promuovere un'Europa delle lingue e un ambiente favorevole alle lingue, nonché a realizzare una rete per promuovere la pluralità linguistica - comprese le lingue europee minoritarie e regionali.

In tale contesto, una parte adeguata delle risorse finanziarie dovrebbe essere utilizzata in maniera mirata per misure concrete e per lingue europee regionali e meno diffuse. L'obiettivo perseguito da queste misure consiste nel consolidare la dimensione europea e promuovere e tutelare le lingue e le culture regionali e minoritarie.

In considerazione del fatto che, soprattutto in un'Unione allargata, il nostro patrimonio linguistico e culturale svolgerà un ruolo importante da non sottovalutare, le iniziative proposte appaiono giustificate.

B. MISURE DA PROPORRE

(Raccomandazione 1)

Agenzia europea per la pluralità linguistica e l'apprendimento delle lingue

I. *Atto giuridico*: Proposta di atto giuridico per creare un'agenzia europea per la pluralità linguistica e l'apprendimento delle lingue tenendo debitamente conto delle lingue minoritarie e regionali europee;

II. *Contenuto*: Attuazione delle misure proposte nel piano d'azione della Commissione europea, tenendo conto dei risultati dello studio di fattibilità che dovrà essere eseguito dalla Commissione europea su un'agenzia europea per la pluralità linguistica e l'apprendimento delle lingue; promozione di un'Europa delle

lingue e di un ambiente favorevole al multilinguismo; realizzazione di una rete per la promozione della pluralità linguistica, con inclusione delle lingue europee minoritarie e regionali; rilevamento e raccolta di dati sulla situazione delle lingue minoritarie nell'UE

Programma a favore della pluralità linguistica (comprese le lingue europee minoritarie, regionali e i linguaggi gestuali) e dell'apprendimento delle lingue

Atto giuridico: Proposta di un atto giuridico per varare un programma pluriennale a favore della pluralità linguistica (comprese le lingue europee minoritarie, regionali e i linguaggi gestuali) e dell'apprendimento delle lingue;

Contenuto: Introduzione di misure finanziarie concrete per promuovere progetti tesi a creare un contesto favorevole alle lingue, specie uno scambio di esperienze tra i comuni e le regioni multilinguistiche, e a diffondere i vantaggi dell'apprendimento delle lingue, nonché per sostenere le reti europee operanti in questo campo, tenendo conto, in sede di determinazione di obiettivi e priorità per quanto riguarda le lingue regionali o minoritarie, dei risultati del monitoraggio svolto nell'ambito della Carta europea del Consiglio d'Europa delle lingue regionali o minoritarie.

Oltre a queste due misure centrali, il Parlamento europeo ritiene che per promuovere la pluralità linguistica e l'apprendimento delle lingue, nonché per preservare il nostro patrimonio culturale linguistico - comprese le lingue europee regionali e minoritarie -, le misure opportune siano le seguenti.

In tale contesto, il Parlamento europeo considera adeguato

che la Commissione:

1. sancisca, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera q) TCE, la promozione della pluralità linguistica, comprese le lingue regionali o minoritarie, e l'apprendimento delle lingue quale parte integrante degli obiettivi dei programmi culturali ed educativi dell'UE;
2. tenga conto anche in altri programmi dell'UE, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera q) TCE, della promozione della pluralità linguistica, comprese le lingue regionali o minoritarie, ad esempio indicandola in modo inequivocabile quale gruppo bersaglio nel programma d'azione contro la discriminazione o nei fondi strutturali;
3. renda accessibili tutti i programmi, ai sensi dell'articolo 149 TCE, a proposte per progetti riguardanti tutte le lingue, a prescindere dalla loro diffusione;

4. sia tenuta, nel caso in cui tali lingue siano ufficiali e siano usate nelle università, ad includerle nell'attuazione del programma Socrates;
 5. adotti tutte le misure necessarie affinché in futuro l'interpretazione degli articoli 149, 150 e 151 TCE si fondi su un modello globale di pluralità linguistica;
 6. s'informi regolarmente e ufficialmente presso la Segreteria della Carta europea per le lingue regionali o minoritarie, ai sensi degli articoli 149, paragrafo 3, e 151, paragrafo 3 TCE, sulla situazione relativa alla ratifica e agli sviluppi nell'attuazione della Carta negli Stati membri;
 7. s'informi ufficialmente e regolarmente presso la Segreteria della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa, ai sensi degli articoli 149, paragrafo 3 e 151, paragrafo 3 TCE, sulla situazione relativa alla ratifica e agli sviluppi dell'attuazione della convenzione quadro negli Stati membri;
 8. promuova, ai sensi dell'articolo 149 TCE e ai fini della promozione della mobilità dei docenti, la formazione di docenti di lingue regionali o minoritarie;
 9. riferisca regolarmente alla commissione per la cultura del PE sugli sviluppi del piano d'azione concernente l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica e sulla sua attuazione;
 10. non tenga conto della tutela dei diritti umani in generale e delle minoranze in particolare solo nelle relazioni esterne, ma anche all'interno degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 6 TUE;
 11. assicuri, ai sensi dell'articolo 6 TUE, un monitoraggio regolare della tutela dei diritti umani - compresa la tutela delle minoranze;
 12. continui a sostenere e utilizzi le risorse dell'Ufficio europeo per le minoranze linguistiche (EBLUL), rete che rappresenta le comunità linguistiche meno diffuse in tutti i 15 Stati membri dell'UE, dei tre centri di ricerca accademica Mercator, che sono organismi di interesse europeo generale e reti per le lingue regionali e minoritarie, e aumenti l'aiuto economico per creare le condizioni per ampliare le competenze dell'Ufficio;
 13. promuova la cooperazione mediale di comunità linguistiche regionali o minoritarie nella misura in cui essa presenta una dimensione europea e costituisce una cooperazione transfrontaliera (per esempio MIDAS, EEBA, ecc.)
 14. tenga debitamente conto, nel rispetto dell'equilibrio politico, per le campagne pubblicitarie delle politiche UE, dei quotidiani pubblicati in una lingua regionale o minoritaria;
 15. promuova attività culturali - ad esempio reti culturali, manifestazioni culturali, traduzioni, eccetera - in cui siano coinvolte lingue regionali o minoritarie;
 16. appoggi la realizzazione di reti per la pluralità linguistica e l'apprendimento delle lingue a cui partecipino autorevoli istituzioni politiche, accademiche, eccetera, specie quelle impegnate a usare nuove tecniche di apprendimento linguistico, ad esempio, la tecnica cosiddetta di immersione linguistica totale, e organizzi annualmente un convegno informativo su bandi di gara dove le comunità linguistiche rappresentano un possibile gruppo bersaglio; l'Ufficio europeo per le minoranze linguistiche potrebbe fungere da Segreteria di tale rete;
 17. tenga conto, in sede di determinazione di obiettivi, orientamenti finanziari e priorità, dei risultati del monitoraggio svolto nell'ambito della Carta europea del Consiglio d'Europa delle lingue regionali o minoritarie e, nella misura in cui concerne anche profili linguistici, della Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali; all'uopo dovrebbe essere istituita una cooperazione regolare tra i competenti uffici della Commissione e del Consiglio d'Europa;
 18. istituisca una forma d'integrazione nel regime linguistico dell'Unione europea per quelle lingue ufficiali negli Stati membri che sono di uso maggioritario nel rispettivo territorio, a tutti i livelli sociali, nei mezzi di comunicazione ed anche nell'insegnamento, compreso quello universitario;
 19. sostenga i fori delle amministrazioni locali e regionali implicate nella pianificazione linguistica allo scopo di scambiare informazioni sui metodi più efficaci per attuare le politiche linguistiche;
 20. applichi i principi e gli obiettivi della Carta quale punto chiave di valutazione del modo in cui i paesi candidati ottemperano agli obblighi di tutela delle minoranze definite nelle Conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen, del 1993;
- che la Conferenza intergovernativa**
21. includa nelle disposizioni riguardanti l'azione UE nel settore della cultura un riferimento esplicito alla promozione della diversità linguistica incluse le lingue regionali e minoritarie quale espressione di diversità culturale e linguistica;
- 1. Nell'ambito dei suoi settori di competenza, la Comunità rispetta e promuove la diversità linguistica in Europa, comprese le lingue regionali o minoritarie quali espressione di detta diversità,*

incoraggiando la cooperazione tra Stati membri e utilizzando altri idonei strumenti per favorire questo obiettivo.

2. *L'azione della Comunità dovrebbe comprendere in particolare:*
 - *la promozione dello scambio di esperienze e di buone prassi;*
 - *l'agevolazione della cooperazione e di progetti comuni fra autorità statali, regionali e locali;*
 - *la promozione, ove opportuno, della cooperazione transfrontaliera;*
 - *il sostegno alla cooperazione fra organismi della società civile.*
 3. *La Comunità e gli Stati membri dovrebbero sostenere la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti per la promozione della diversità linguistica, in particolare con il Consiglio d'Europa.*
 4. *L'Unione europea dovrebbe sforzarsi di garantire che nessuna politica o misura dell'UE sia adottata o applicata in modo tale da avere rispercussioni negative per la diversità linguistica in Europa.*
 5. *Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, il Consiglio deve:*
 - *adottare misure adeguate, fatta salva qualunque armonizzazione delle leggi e dei regolamenti degli Stati membri, ai sensi della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni;*
 - *adottare raccomandazioni, su proposta della Commissione e a maggioranza qualificata.*
22. *tenga conto nell'articolo 13 TCE anche della discriminazione per motivi linguistici;*
 23. *introduca nel settore cultura (articolo 151 TCE) il principio della maggioranza qualificata;*
 24. *elabori annualmente una relazione sul rispetto della clausola sulla diversità di cui all'articolo 151, paragrafo 4 TCE, che esamini gli effetti del diritto secondario e il "rispetto della pluralità linguistica, delle peculiarità nazionali e regionali, nonché del patrimonio culturale" degli Stati membri;*
 25. *aggiunga al trattato CE un nuovo articolo 151 bis, del seguente tenore: "Nell'ambito dei suoi settori di competenza, la Comunità rispetta e promuove la diversità linguistica in Europa, comprese le lingue regionali o minoritarie*

come espressione di tale diversità, incoraggiando la cooperazione fra Stati membri e utilizzando altri idonei strumenti per il raggiungimento di questo obiettivo";

che il Parlamento europeo

26. *si assicuri che nelle relazioni del PE sui diritti dell'uomo si tenga conto della tutela delle minoranze in un punto a sé o in una relazione specifica;*
27. *si assicuri che la commissione per la cultura del PE s'informi ufficialmente e regolarmente presso la Segreteria della Carta europea per le lingue regionali o minoritarie sulla situazione relativa alla ratifica e agli sviluppi nell'attuazione della Carta europea per le lingue regionali o minoritarie negli Stati membri;*
28. *si assicuri che la commissione per i diritti dell'uomo del PE s'informi ufficialmente e regolarmente presso la Segreteria della convenzione quadro per la tutela delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa sulla situazione relativa alla ratifica e agli sviluppi dell'attuazione della convenzione quadro negli Stati membri;*
29. *si assicuri che gli Stati membri e i paesi candidati ratifichino al più presto, qualora non l'abbiano già fatto, la Carta europea del Consiglio d'Europa delle lingue regionali o minoritarie e la Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali;*

che gli Stati membri e i paesi candidati

30. *raccolgano, quale base per ulteriori misure, dati affidabili su minoranze etniche, linguistiche e religiose, compresi immigrati e profughi, sul loro peso economico e sociale, nonché sullo status giuridico e pratico delle lingue regionali e minoritarie, inviandoli all'Osservatorio europeo di Vienna;*

che il Consiglio

31. *inserisca nella relazione annuale sulla situazione dei diritti dell'uomo, di concerto con la Commissione e come richiesto nel parere sulla relazione del Consiglio sui diritti umani 1999, l'analisi dell'evoluzione dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle minoranze nazionali nei singoli Stati membri e tenendo conto dei risultati delle azioni del Consiglio d'Europa in materia, il che consente di definire strategie per aumentare la coerenza delle politiche nazionali ed europee in questo settore.*

MOTIVAZIONE

Il PE ha evidenziato, con una serie di risoluzioni a favore della tutela delle lingue meno diffuse, che intende dimostrare la propria disponibilità e il proprio impegno in questo campo.

Ciò ha avuto inizio nei primi anni '80; in tale contesto vanno citate in particolare:

- le due risoluzioni delle relazioni Arfé (1981, 1983)
- la risoluzione della relazione Kuijpers (1987)
- la risoluzione della relazione Reding (1991)
- la risoluzione della relazione Killilea (1994)
- la proposta di risoluzione Morgan (2001).

In considerazione dell'impegno e degli sforzi del Parlamento europeo nel 1982 è stato fondato lo "European Bureau for Lesser Used Languages" (EBLUL) e nel 1983 è stata creata una propria linea di bilancio "for the Promotion and Safeguard of Minority and Regional Languages and Cultures". Una sentenza della Corte europea di giustizia del 1998 ha però fatto sì che tale linea di bilancio venisse sospesa (vale a dire che le risorse finanziarie esistono, ma la Commissione europea non le può utilizzare). La sentenza non si occupava delle lingue meno diffuse, ma di questioni fondamentali legate all'uso di fondi di bilancio stabilendo che le risorse finanziarie dell'UE non possono essere impiegate senza un'adeguata base giuridica. Finora la Commissione non è riuscita a creare la base giuridica per promuovere le lingue europee regionali e meno diffuse.

Il 2001 è stato proclamato dall'UE assieme al Consiglio d'Europa "Anno europeo delle lingue". L'Anno europeo delle lingue non era solo l'anno delle "grandi" lingue, ma un anno europeo delle lingue per antonomasia, vale a dire anche delle lingue europee regionali o minoritarie meno diffuse. Allo stesso tempo è stato l'ultimo anno, in cui l'UE ha potuto sovvenzionare i progetti per promuovere le lingue europee regionali meno diffuse o minoritarie. Una linea di bilancio per il 2002 approvata ad hoc dal PE non è stata utilizzata a causa della situazione giuridica.

Nella risoluzione del Consiglio del 14 febbraio 2002 relativa alla promozione della diversità linguistica e dell'apprendimento delle lingue il Consiglio si schiera a favore della pluralità linguistica e, di conseguenza, ha incaricato la Commissione europea di elaborare un piano d'azione sulla pluralità linguistica e l'apprendimento delle lingue.

Il piano d'azione prevede un approccio globale, ossia intende promuovere le lingue in sé, comprese le lingue europee meno diffuse regionali o minoritarie, trattate esplicitamente anche nel documento di discussione della Commissione sul piano d'azione.

Nel contempo è in corso anche una procedura di consultazione per sviluppare i nuovi programmi europei nel campo sia dell'istruzione generale e professionale sia dei giovani, che, dopo il 2006, sostituiranno i programmi ora in vigore Socrates, Tempus, Leonardo e Gioventù.

Anche la Convenzione europea, che lavora all'elaborazione di una costituzione europea, discute le competenze complementari (fra cui cultura e formazione).

Si tratta di un momento decisivo per il PE per non limitarsi a prendere posizione in merito alle proposte della Commissione europea, bensì per spingersi un po' più in là nella tradizione delle sue risoluzioni, proponendo un'iniziativa legislativa. Infatti il piano d'azione ha solo scarsi effetti, se non è sostenuto da misure legislative.

Stando a dati ufficiali della Commissione europea 40 milioni di europei parlano una lingua minoritaria. Con l'allargamento, nel 2004 tale cifra aumenterà di ulteriori circa 6 milioni di persone. Proprio in vista di tale evento, attraverso iniziative a favore della pluralità linguistica si potrebbe creare un clima di fiducia per superare le tematiche conflittuali ora esistenti e per aumentare la sensibilità del nostro patrimonio linguistico culturale comune nell'Europa allargata.

**ALLEGATO
DELIBERA DELLA REGIONE BOLZANO DI ADESIONE
ALLA CONFERENZA EUROPEA DELL'EBLUL**

*REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE*

*AUTONOME REGION
TRENTINO-SÜDTIROL*

**DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 809**

Seduta del 8 settembre 2003

SONO PRESENTI: Carlo Andreotti Presidente
Richard Theiner Vice Presidente sostituto del Presidente
Wanda Chiodi Vice Presidente
Gino Fontana Assessore

Franco Conci Segretario della Giunta regionale

La Giunta regionale delibera sul seguente oggetto:

Approvazione della spesa per il versamento della quota di partecipazione per due rappresentanti della Regione all' evento -conferenza »Forum annuale della "Partnership for Diversità (Pfd)"« organizzato dall'Ufficio Europeo delle lingue meno diffuse (European Bureau for Lesser Used Languages - EBLUL) a Helsinki l'11 e 12 settembre 2003.
(Euro 500,00 - cap. 510)

Su proposta dell'Assessore Gino Fontana
SERVIZIO STUDI E RELAZIONI LINGUISTICHE
Ufficio per i rapporti con organismi interregionali e le minoranze linguistiche

La Giunta regionale

Premesso che l'Amministrazione regionale considera la promozione e la valorizzazione dei gruppi etnici e delle minoranze linguistiche come un contributo diretto alla conservazione della molteplicità culturale europea, alla pacifica convivenza dei popoli e al rafforzamento dei fondamenti della solidarietà tra i popoli;

Premesso che assume rilevanza primaria ai fini della tutela e della promozione delle minoranze linguistiche il contributo partecipativo della Regione Trentino Alto-Adige in tutte le sedi di organismi interregionali e europei che rappresentano le minoranze linguistiche d'Europa;

Considerato che il sopramenzionato impegno dell'Amministrazione regionale trova valida espressione, tra l'altro, nell'instaurare stretti rapporti con Enti ed Istituzioni pubbliche, con associazioni private ed enti specializzati che si occupano in modo continuativo e proficuo delle problematiche connesse specialmente alla tutela dei gruppi etnici, della conservazione delle tradizioni culturali e linguistiche proprie delle minoranze, così come previsto al secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell'art. 2 del Testo unificato delle leggi "Iniziativa per la promozione e l'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale" (D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L);

Premesso che lo scambio di informazioni e di esperienze acquisite nelle attività di tutela e di promozione delle minoranze linguistiche rappresenta elemento fondamentale ai fini dello studio e dello sviluppo di progetti di attuazione finalizzati alla concreta salvaguardia delle lingue e culture delle minoranze linguistiche, applicabili, tenuto conto delle particolarità culturali e territoriali, anche nella Regione Trentino-Alto Adige;

Visto l'invito d.d. 18 agosto 2003 del Presidente dell'Ufficio Europeo delle lingue meno diffuse (European Bureau for Lesser Used Languages - EBLUL) con sede a Bruxelles (Belgio) all'Assessore regionale per i rapporti con le minoranze linguistiche di partecipare al Forum annuale della "Partnership for Diversità (Pfd)" programmato per i giorni 11 e 12 settembre 2003 a Helsinki ;

Premesso che l'Ufficio Europeo delle lingue meno diffuse (European Bureau for Lesser Used Languages - EBLUL), costituitosi nel 1982 a Dublin (Irlanda) con lo scopo di impegnarsi per le lingue e culture delle minoranze in Europa, al quale è stato riconosciuto statuto di consulenza presso il Consiglio d'Europa e presso il Comitato economico e sociale delle Nazioni unite (ECOSOC), oggi viene considerato il più importante interlocutore e l'organizzazione più rappresentativa delle minoranze linguistiche dell'Europa;

Premesso che l'Ufficio Europeo delle lingue meno diffuse (European Bureau for Lesser Used Languages - EBLUL) opera a livello dei singoli stati membri dell'Unione Europea tramite appositi Comitati e che per quanto riguarda lo stato membro Italia l'Ufficio si avvale del "Comitato Nazionale Federativo Minoranze Linguistiche d'Italia (CONFEMILI)" al quale aderisce anche la Regione Trentino-Alto Adige;

Tenuto conto che la Giunta regionale ha già approvato con deliberazione nr. 660 dd. 14.7.2003 il rinnovo dell'adesione al Comitato CONFEMILI di cui al comma precedente ribadendo il sostegno all'attività del CONFEMILI come organismo interregionale che partecipa, secondo un richiamo esplicito nello statuto, alle azioni dell'Ufficio Europeo delle lingue meno diffuse (European Bureau for Lesser Used Languages - EBLUL);

Considerato di particolare interesse il programma di lavoro dell'evento »Forum annuale della "Partnership for Diversità (Pfd)"« organizzato dall'Ufficio Europeo delle lingue meno diffuse (European Bureau for Lesser Used Languages - EBLUL) nei giorni 11 e 12 settembre 2003 a Helsinki e di cui sopra in quanto concerne lo studio di esempi concreti di attuazione della valorizzazione delle lingue meno diffuse e del diritto all'uso delle lingue minoritarie in città bilingui e in sette metropoli europee;

Visto il "Programma dell'attività di integrazione europea e di promozione, tutela e valorizzazione delle minoranze regionali per l'anno 2003" predisposto dal "Comitato regionale consultivo per le iniziative europee" ai sensi dell'art. 3 del Testo unificato delle leggi "Iniziativa per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale" e approvato dalla Giunta regionale con deliberazione nr. 260 dd. 10 marzo 2003;

Visto in particolare la sezione "Minoranze linguistiche regionale" del Programma regionale di cui al comma precedente che ribadisce quanto segue:

"Vengono considerate iniziative di valorizzazione e di promozione delle minoranze linguistiche regionali i progetti di collaborazione con le minoranze linguistiche delle regioni contigue all'arco alpino o alle regioni aderenti alla Comunità di Alpe Adria.

Rientrano in questo contesto anche i rapporti con comunità dello stesso idioma di altri territori e paesi europei.

Oltre a ciò la Giunta è impegnata ed intende continuare a perseguire una fattiva collaborazione con gli organismi rappresentativi delle minoranze linguistiche nell'ambito regionale e interregionale, con gli enti competenti nel settore e le altre regioni italiane a sostegno della realizzazione della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa, ratificata con legge 28 agosto 1997, n. 302 e della Legge quadro per le minoranze storiche d'Italia (Legge 15 dicembre 1999, n. 482).

Particolare importanza è riservata alle adesioni ad organismi rappresentativi delle minoranze linguistiche nell'ambito regionale o interregionale" e inoltre dispone:

"La Giunta regionale intende confermare le adesioni di carattere istituzionale o deliberate e consolidate negli anni precedenti previa verifica del coinvolgimento effettivo nelle attività delle singole associazioni e di disporre direttamente i relativi importi di adesione ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Testo unificato DPGR 23 giugno 1997, n. 8/L

Ritenuto pertanto opportuno che la Regione partecipi all'evento-conferenza « Forum annuale della "Partnership for Diversità (Pfd)" » organizzato dall'Ufficio Europeo delle lingue meno diffuse (European Bureau for Lesser Used Languages - EBLUL) nei giorni 11 e 12 settembre 2003 a Helsinki EBLUL con una propria rappresentanza nelle persone dell'Assessore per i rapporti con le minoranze linguistiche comm. Gino Fontana e del Dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche Dr. Günther Hofer;

Constatato che ai fini dell'iscrizione alla conferenza, come risulta dall'invito di cui sopra, è stato previsto il versamento di una quota di partecipazione pari a Euro 250,00 per ciascuna persona;

Tenuto conto che le iscrizioni per questioni organizzative dovevano avvenire al più presto possibile e di conseguenza l'Assessore regionale comm. Gino Fontana ha chiesto all'Ufficio dell'Economato con nota d.d. 21 agosto 2003 di provvedere al versamento delle quote di partecipazione;

Visto l'art. 2, comma 1, lettere m) e p) e del testo unificato delle leggi "Iniziativa per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale";

Visti gli artt. 4 e 6 del nuovo regolamento di esecuzione e gli articoli 2 e 5 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 e s.m. e i. approvato con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2002, n. 4/L;